SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 52

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 21 al 27 novembre 2002)

INDICE

BATTAFARANO: sui ritardi nel pagamento dei compensi spettanti ai docenti commissari d'esame (4-02618) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 2381

BEDIN: sull'iscrizione degli alunni delle scuole materne del comune di Camposampiero (Padova) (4-02225) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2381

BETTONI BRANDANI: sulla situazione contrattuale degli ex lavoratori socialmente utili della giustizia (4-03043) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 2383

CICCANTI: sulla chiusura degli uffici postali nelle zone montane (4-02424) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 2384

sugli insegnanti di religione cattolica (4-02869) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2386

CONSOLO: sull'esecuzione dell'inno nazionale prima dell'inizio delle partite di calcio della Nazionale (4-02199) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) 2388

CREMA: sulla laurea in scienze dell'informatica (4-02486) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2389

DANIELI Paolo: sulle condizioni dell'abitazione della signora Angela Doglioni di Belluno (4-02818) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) *Pag.* 2391

sulla chiusura del ponte sull'Adige che collega Albaredo con Ronco all'Adige (4-02871) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 2392

DEMASI: sulle infiltrazioni camorristiche nei cantieri dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (4-03004) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 2393

sul commercio di miscele di olio extravergine d'oliva ed olio di nocciola turca (4-03134) (risp. ALEMANNO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 2395

DE PAOLI: sulla vicenda del sindacalista Marco Bianchi (4-02083) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 2397

sullo svolgimento dello sciopero indetto dai lavoratori delle Poste nel luglio 2002 (4-02626) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 2398

FASOLINO: sull'inserimento nelle graduatorie dei collaboratori scolastici (4-01074) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) 2399

sul recupero del sommergibile «Velella» (4-01978) (risp. MARTINO, *ministro della difesa*) 2402

TIPOGRAFIA DEL SENATO (750)

sull'assegnazione di un preside incaricato annuale all'istituto «A. Moro» di Eboli (Salerno) (4-02807) (risp. APREA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*) *Pag.* 2403

FLORINO: sulla situazione amministrativa del comune di Gragnano (Napoli) (4-02750) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2405

GAGLIONE: sulla disciplina delle professioni sanitarie (4-00568) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2407

LAVAGNINI: sull'invio di messaggi pubblicitari non richiesti su cellulare o computer (4-02371) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 2411

MALABARBA ed altri: sugli impegni delle segreterie comunali in occasione delle campagne referendarie (4-02282) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 2412

MULAS: sull'apertura di uno svincolo sulla strada statale Olbia-Golfo Aranci (4-02654) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 2414

PIZZINATO ed altri: sul trasferimento dell'ufficio postale di Nave (Pordenone) (4-02820) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 2415

RONCONI: sull'attribuzione dell'assegno personale ai professori dell'Università di Perugia (4-02413) (risp. MORATTI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*) 2416

SERVELLO: sullo svolgimento del Campionato mondiale di calcio del 2002 (4-02530) (risp. PESCANTE, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*) 2419

SPECCHIA: sulla pericolosità della strada statale n. 172 (4-02712) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 2420

STANISCI: sulla situazione dei cantieri di via Torretta a Brindisi (4-02325) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 2421

TURRONI: sulla realizzazione di barriere fonoassorbenti sull'autostrada A14 in corrispondenza dell'abitato di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) (4-02344) (risp. MARTINAT, *vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti*) 2424

BATTAFARANO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

sono giunti alla fase conclusiva gli esami di maturità, che stanno impegnando migliaia di insegnanti;

a tutt'oggi numerosi docenti non hanno ricevuto i compensi spettanti;

vivo è il malcontento dei docenti per questo incomprensibile ritardo,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano le cause del suddetto ritardo;

quali misure il Governo abbia adottato o intenda adottare per sbloccare il pagamento dei compensi ai docenti commissari d'esame.

(4-02618)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante il pagamento dei compensi ai docenti nominati nelle commissioni di esami di Stato per l'anno scolastico 2001-2002.

Al riguardo si fa presente che ogni ufficio scolastico regionale ha già provveduto ad accreditare ai rispettivi Centri servizi amministrativi le risorse finanziarie iscritte in bilancio per il pagamento dei compensi spettanti ai commissari degli esami di Stato.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(3 novembre 2002)

BEDIN. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che:

le domande di iscrizione al primo anno delle scuole materne del Comune di Camposampiero (Padova) per l'anno scolastico 2002-2003 sono 142 e che le attuali disponibilità riescono a soddisfare solo 112 richieste; infatti, la Scuola Materna paritaria del capoluogo accoglierà 81 bambini, di cui 2 con *handicap,* e la Scuola Materna Statale della frazione di Rustega 31 bambini;

risultano pertanto in lista d'attesa ancora 30 bambini che non possono venire inseriti in nessuna delle due scuole, con tutti i disagi che questo comporta alla vita delle famiglie e alla formazione dei bambini;

constatato che, partendo dai dati attuali e da uno sviluppo demografico in costante ascesa, l'Amministrazione comunale di Camposampiero si è impegnata per risolvere il problema e assicurare una risposta alle legittime aspettative di molte famiglie, dando l'avvio ai lavori di ampliamento della Scuola Materna Statale di Rustega, non potendo intervenire sull'edificio della Materna del capoluogo per mancanza di spazio fisico;

osservato che:

l'attuale disponibilità di posti della Scuola Materna paritaria di Camposampiero «Umberto I» e della Scuola Statale di Rustega non è assolutamente sufficiente per accogliere le domande di iscrizione che arrivano dal capoluogo e dalla frazione;

l'istituzione di una nuova sezione di Scuola Materna Statale è condizione necessaria affinché non vengano vanificati l'impegno e le risorse messe in campo dall'Amministrazione comunale al solo fine di assolvere a un preciso dovere sociale oltre che educativo;

preso atto che i dirigenti scolastici a livello regionale e provinciale hanno dichiarato l'attuale indisponibilità di personale insegnante per avviare una nuova sezione a Camposampiero,

si chiede di sapere:

come si intenda mettere in condizione la dirigenza scolastica territoriale di soddisfare le esigenze delle famiglie del Comune di Camposampiero nel settore della scuola materna derivanti dall'incremento demografico;

come si intenda evitare che venga vanificato l'impegno economico del comune di Camposampiero nella predisposizione delle strutture per accogliere la nuova sezione.

(4-02225)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – La questione riguardante l'istituzione di una nuova sezione di scuola materna nel comune di Camposanpiero, per l'anno scolastico 2002-2003, ha trovato soluzione nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Infatti, per venire incontro alle esigenze delle famiglie dei bambini iscritti in lista di attesa alla scuola materna, in sede di adeguamento dell'organico alla situazione di fatto è stata istituita una nuova sezione di scuola materna statale presso detto comune.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(13 novembre 2002)

BETTONI BRANDANI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

gli accordi finalizzati al superamento delle figure dei disoccupati impegnati in lavori socialmente utili hanno individuato fin dalla precedente legislatura obiettivi di stabilizzazione definitiva degli stessi, tramite progressivo assorbimento di quote di questi lavoratori, anche mediante contratti a tempo determinato rinnovabili;

l'esigenza di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, impegnati in molteplici compiti derivanti dalle leggi di riforma del processo penale approvate in questi anni, determinò la decisione di rafforzare gli organici centrali e periferici del Ministero della giustizia con la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato della durata massima di 18 mesi, autorizzati con legge 18 agosto 2000, n. 242;

tali contratti hanno interessato circa 1850 lavoratori, operanti in 26 Corti d'Appello – compresa quella di Arezzo – che avevano già operato da almeno 6 anni negli uffici giudiziari come soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

questi lavoratori, avendo acquisito una specifica esperienza professionale difficilmente sostituibile in tempi brevi, hanno fornito un valido apporto all'apparato amministrativo della giustizia consentendo la sua riorganizzazione operativa interna; di questo fatto positivo, che dimostra una indubbia capacità professionale conseguita negli anni, riconosciuta da magistrati e dirigenti dell'amministrazione giudiziaria, è finora stato dato implicito riconoscimento con diverse proroghe, l'ultima delle quali, operata dall'attuale Governo nell'ultima legge finanziaria, scade il 31 dicembre 2002,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno:

individuare una soluzione volta a stabilizzare la situazione contrattuale degli ex lavoratori socialmente utili della giustizia;

corrispondere all'effettivo funzionamento degli uffici giudiziari evitando di disperdere tale prezioso patrimonio professionale ed umano maturato da questi lavoratori;

prevedere nella prossima legge finanziaria adeguata copertura per tali stabilizzazioni o in alternativa per l'accensione di nuovi proroghe contrattuali a tempo determinato a favore degli stessi lavoratori.

(4-03043)

(2 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che il Governo ha elaborato e presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003 (atto Camera 3200-*bis*).

Come è noto, l'articolo 21, comma 13 del disegno di legge citato autorizza, fra le altre Amministrazioni, il Ministero della giustizia ad av-

valersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato.

Il disegno di legge consente, pertanto, di prolungare – seppur per un periodo circoscritto – la proficua collaborazione prestata presso l'Amministrazione giudiziaria dai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Gli auspici del Ministero sono, ovviamente, nel senso di una approvazione dell'articolo citato nel testo attualmente previsto.

Il lasso di tempo costituito dalla proroga di un anno dei contratti a tempo determinato consentirà, inoltre, di studiare tempi e modalità con cui introdurre l'eventuale stabilizzazione di questi lavoratori, prospettiva senz'altro interessante, in quanto consentirebbe all'Amministrazione di continuare ad avvalersi di personale con una buona esperienza professionale.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(18 novembre 2002)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che il «piano d'impresa» delle Poste Italiane SpA prevede la chiusura di molti uffici postali, quasi tutti localizzati in area montana, nonché l'apertura ad orario ridotto degli altri rimanenti;

che l'ufficio postale rappresenta un punto di erogazione di servizi pubblici di essenziale funzione sociale, soprattutto nelle aree montane dove risiede una prevalente popolazione anziana;

che l'art. 33 della legge 27.12.1997, n. 449 («finanziaria 1998»), dà facoltà alle Poste Italiane SpA di «stipulare nei comuni montani e nelle loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni»;

che risulta violato l'art. 22 della legge n. 97/94;

considerato:

che non risultano particolarmente agevolate dalle Poste Italiane SpA le predette forme di ricorso anche a terzi di gestione dei servizi di sportello, ancorché ritenute non convenientemente remunerative in gestione diretta;

che non risulta altrettanto promosso il coinvolgimento degli enti locali – soprattutto comuni, che hanno competenze generali nei loro territori – che hanno evidenti interessi al mantenimento di dette strutture di servizio,

si chiede di conoscere:

quali atti d'indirizzo siano stati dati ai propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione, essendo il Ministero in indirizzo azionista di riferimento, affinché sia attuato il citato art. 53 della legge 449/1997;

quali e quanti contratti di affidamento dei servizi di sportello a terzi siano stati finora definiti, con particolare riferimento alla regione Marche;

se la chiusura o riduzione di orario di attività degli uffici postali, soprattutto montani, sia stata preceduta da tentativi di concertazione con gli enti locali per soluzioni alternative, ovvero sia stato attivato a livello regionale un programma definito con il metodo della concertazione, per la riorganizzazione del «piano d'impresa» relativo agli sportelli postali con particolare riferimento a quelli montani.

(4-02424)

(18 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si ritiene opportuno rammentare che il processo di liberalizzazione del servizio postale attuato in adesione alle indicazioni della direttiva n. 97/67/CE (recepita con decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261) pur se in maniera graduale e controllata ha imposto ai gestori privati ed al fornitore del servizio universale l'adozione di misure idonee al conseguimento dell'equilibrio gestionale.

Del generale programma di risanamento previsto ed, in parte attuato, fanno parte la riorganizzazione aziendale ed il ridimensionamento della rete degli uffici postali, problema in merito al quale il vigente contratto di programma – stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la società – prevede, all'articolo 5, comma 3, che la predetta società indichi una serie di uffici non in grado di garantire condizioni di operatività compatibili con il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione; da parte della società devono, altresì, essere rappresentate le iniziative e gli interventi adottati per il miglioramento della gestione di tali uffici, al fine di arrivare ad una progressiva riduzione delle relative perdite.

Occorre tenere presente, inoltre, che in molte aree del territorio nazionale si registra una presenza molto elevata di presìdi postali che, in alcune zone, appare addirittura sovradimensionata rispetto alle esigenze della locale utenza.

Per riequilibrare tale situazione la medesima società – sempre mantenendo fermo il principio secondo cui in ciascun comune almeno un ufficio postale deve garantire l'apertura giornaliera – ha individuato e posto in essere alcune innovazioni organizzative che vanno dall'apertura *part time* degli uffici (verticale e orizzontale), all'introduzione della figura dell'operatore polivalente (che per metà dell'orario di servizio svolge compiti di sportelleria e per la restante metà mansioni di recapito della corrispondenza) e modalità operative alternative allo scopo di contenere i costi di gestione.

La chiusura di un ufficio postale, infatti, è una soluzione estrema che viene adottata quando ogni altro strumento si sia dimostrato non praticabile, tenendo, altresì, conto di parametri oggettivi quali la distanza dall'ufficio più vicino, la composizione della popolazione, il tipo di domanda di

servizi (se rigida e non suscettibile di incrementi), nonchè la realtà territoriale interessata.

Tutto ciò premesso, per quanto concerne la specifica situazione della regione Marche la medesima società ha precisato che nel periodo compreso fra il 2001 ed il 2002 sono stati effettuati 29 interventi di chiusura definitiva per cui, a fronte dei 500 uffici iniziali, sono attualmente attivi 471 uffici ripartiti nelle 5 filiali: il ridimensionamento, pertanto, ha interessato soltanto il 6 per cento degli uffici presenti.

In merito alla possibilità di affidamento a terzi dei servizi in «franchising» previsto dall'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Poste italiane ha comunicato di non aver usufruito della suddetta possibilità e di non volersene avvalere per il futuro pur avendo allo studio ipotesi di altre forme di erogazione dei propri servizi di tipo non tradizionale.

Le esigenze sociali segnalate – ha concluso la società – saranno tenute presenti in sede di elaborazione dei criteri che dovranno indirizzare l'azione aziendale futura, compatibilmente con le esigenze di risanamento ed il raggiungimento degli obiettivi fissati.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(20 novembre 2002)

CICCANTI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che la Repubblica Italiana ha legittimato la presenza dell'insegnamento della religione cattolica nel quadro delle finalità della scuola (articolo 9, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1994, che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121) e, nella successiva intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e l'autorità scolastica (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751), è stato sancito che «gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte della componente docente negli organici scolastici con gli stessi diritti e doveri» (punto 2.7 della citata intesa);

che con Ordinanza Ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 1999), successivamente integrata con le Ordinanze Ministeriali n. 33 del 7 febbraio 2000 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 28 marzo 2000) e n. 1 del 2 gennaio 2001 (pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001), è stata indetta una sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna o nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica, ovvero all'idoneità per gli insegnanti di scuola elementare, di arte applicata e per il personale educativo delle istituzioni educative;

che da tale sessione di esami sono stati esclusi tutti gli insegnanti di religione così come recita il punto 4 dell'Ordinanza che letteralmente si riporta: «I servizi prestati nell'insegnamento della religione cattolica o

delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica non sono validi ai fini dell'ammissione alla sessione riservata in quanto né prestati su posti di ruolo né relativi a classi di concorso»;

che contro tale Ordinanza è stato promosso ricorso al TAR Lazio da parte degli insegnanti di religione (organizzati prevalentemente dal sindacato NADIR della federazione GILDA-UNAMS) anche per i preoccupanti profili di lesione di norme costituzionali,

si chiede di conoscere:

le motivazioni d'ordine giuridico che abbiano determinato la esclusione degli insegnanti di religione dalla sessione riservata per il conseguimento di abilitazione o idoneità all'insegnamento, così come in premessa richiamato;

se, tenendo conto delle motivazioni del ricorso al TAR Lazio da parte di molti insegnanti di religione, che hanno impugnato l'Ordinanza 153/1999 del Ministero in indirizzo, siano state rinnovate le valutazioni di opportunità e fondamento giuridico dell'Ordinanza stessa, per poter procedere, in sede di autotutela, alla riformulazione dell'Ordinanza di che trattasi, rimuovendo le preclusioni oggetto di gravame amministrativo;

come si ritenga, altrimenti, di garantire anche agli insegnanti di religione una pari dignità di diritti, in ordine alla possibilità di ottenere anche per loro le attese abilitazioni o idoneità all'insegnamento nella scuola pubblica.

(4-02869)

(9 settembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto si comunica che ai fini dell'accesso alle sessioni riservate di abilitazione o di idoneità all'insegnamento, ai sensi della legge n. 124 del 1999, sono utili esclusivamente i servizi prestati nell'insegnamento per il quale viene richiesta la partecipazione al corso a garanzia della massima professionalità del personale docente.

Pertanto il servizio prestato nell'insegnamento della religione, non rispondendo a detto requisito, non può essere valutato.

La validità del citato criterio di valutazione, è stata riaffermata nella tabella allegata al decreto ministeriale n. 11 del 12 febbraio 2002 per l'inserimento nelle graduatorie permanenti per le immissioni in ruolo.

Riguardo infine alla possibilità per gli insegnanti di religione di far valere i propri servizi, si fa presente che la questione è attualmente all'esame del Parlamento ove è in discussione il disegno di legge riguardante gli insegnanti di religione cattolica.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(13 novembre 2002)

CONSOLO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che, nell'incontro di calcio amichevole Repubblica Ceca-Italia che si è tenuto nello stadio di Praga il giorno 18 maggio 2002, prima del fischio di inizio sono stati eseguiti, come prassi, gli inni nazionali delle due squadre e i giocatori che rappresentano la nazionale italiana, per l'ennesima volta, non lo hanno cantato a differenza dei loro avversari, i quali si sono adeguati ad una consuetudine che vede l'Italia unico Paese nel quale la squadra azzurra si rifiuta sistematicamente di cantare l'inno;

che domenica 19 maggio 2002, in occasione del programma televisivo «Porta a Porta», gli stessi giocatori hanno peraltro dimostrato di conoscere bene l'inno di Mameli, dichiarando però, a mezzo del loro capitano Maldini, di essere pronti a cantare detto inno ai prossimi Campionati del mondo solo qualora dovessero vincere la finale;

che il calcio è senza dubbio lo sport più popolare in Italia e il più seguito anche dalle generazioni più giovani e che, pertanto, costituisce un ottimo mezzo per diffondere senso civico e attaccamento alla propria nazione;

che l'interrogante non ritiene che i giocatori di calcio, allorchè indossino la maglia azzurra, siano dei semplici cittadini, liberi di comportarsi a loro piacimento, visto che in quel momento rappresentano ufficialmente il Paese e gli occhi di milioni di telespettatori, di ogni parte del mondo, guardano ai giocatori stessi come ambasciatori della nostra immagine,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere affinché, anche in vista degli imminenti Campionati mondiali di calcio, i giocatori italiani, sicuramente rispettosi del ruolo che ricoprono, manifestino anche «esteriormente» il proprio attaccamento alla maglia e ai colori della proprio Paese, cantando l'inno nazionale, evitando così che il loro silenzio venga frainteso dall'opinione pubblica internazionale, con evidente nocumento per l'immagine dell'Italia.

(4-02199)

(28 maggio 2002)

RISPOSTA. – In ordine all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI – ha reso noto che gli atleti della Nazionale calcio hanno sempre dimostrato un profondo legame sia verso il proprio Paese che la maglia azzurra, indipendentemente dal manifestarlo in occasione delle competizioni sportive.

Peraltro, il predetto Comitato ritiene che una costrizione della volontà dei calciatori sarebbe irriverente, sia nei confronti dello stesso inno nazionale che dei calciatori medesimi.

Il Sottosegretario per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(22 novembre 2002)

CREMA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che i laureati in informatica attendono da tempo l'istituzione di un ordine a loro riservato;

che nell'anno 2000 vennero ideati i corsi di laurea breve e specialistica, con l'assicurazione che le vecchie lauree sarebbero rientrate nella classe delle lauree specialistiche, che per i dottori in Scienze dell'Informazione ed i dottori informatici è la 23/S, onde evitare che in futuro potessero essere esclusi dai concorsi;

che, con decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 di riforma delle professioni, l'ordine degli ingegneri, da monolitico quale era, veniva suddiviso in tre settori: industriale, edile e dell'informazione, prevedendo con ciò la possibilità di accesso all'ordine dell'informazione per i soli laureati in informatica, classe 23/S;

che finora nessun corso di informatica con il nuovo ordinamento della predetta classe è stato istituito;

che a marzo del 2002 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha attivato gli esami di Stato per l'anno in corso in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001;

che il 28 maggio 2002 lo stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una nota indirizzata ai Rettori delle Università e ai Direttori degli istituti universitari escludeva per i laureati in scienze dell'informazione e informatica vecchio ordinamento la possibilità di accesso all'esame di Stato;

che per gli iscritti al settore dell'informazione nell'Ordine degli Ingegneri sono previste privative che interessano attività sino ad oggi svolte dai dottori informatici;

che le attività riservate agli iscritti al settore dell'informazione sono elencate fra le attività di sbocco per i laureati in Scienze dell'Informazione e Informatica nella documentazione, informative per nuovi iscritti, nelle Università italiane;

che al settore dell'Informazione possono accedere in modo automatico tutti gli iscritti all'ordine degli ingegneri con lauree del vecchio ordinamento indipendentemente dal corso di laurea;

considerato che la laurea in scienze dell'informatica è stata trasformata in laurea in informatica con decreto-legge 30 ottobre 1992 e che le stesse lauree sono equipollenti per effetto del decreto-legge 1° marzo 2000,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno affrontare la questione affinché le predette lauree siano rese equipollenti alla nuova laurea della classe 23/S, come risulta da dichiarazioni dei dipartimenti di informatica;

se il Ministro in indirizzo non intenda affrontare la questione, al fine di evitare che i laureati in informatica vengano scippati della loro pro-

fessione, per l'impossibilità di accedere all'albo professionale, cosa che non avviene per i laureati in ingegneria.

(4-02486)

(25 giugno 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, concernente le complesse problematiche relative all'accesso agli albi professionali per i laureati in Scienze dell'informazione e in informatica, si rappresenta quanto segue.

Come è noto all'onorevole interrogante, in coerenza con i nuovi titoli introdotti a seguito della riforma degli ordinamenti didattici, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, prevede l'articolazione degli albi professionali in due distinte sezioni riservate, rispettivamente, ai possessori di laurea triennale e specialistica. Il medesimo decreto, inoltre, detta nuove norme sugli esami di Stato, distintamente per i possessori dei due distinti sopra indicati.

In particolare, relativamente alla professione di ingegnere, oltre alla distinzione in sezioni, si è ritenuto opportuno suddividere ogni sezione nei tre diversi settori dell'ingegneria civile e ambientale, ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione. Questo in quanto in ambito europeo risulta più agevolmente spendibile il titolo di ingegnere focalizzato su settori specifici, rispetto a quello di ingegnere generalista. In relazione a ciascun settore, sono stati quindi individuati tra i nuovi titoli universitari quelli il cui percorso formativo è apparso idoneo allo svolgimento delle predette attività.

Al fine di salvaguardare i diritti già acquisiti si è, infine, consentito a coloro che conseguono la laurea in ingegneria secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria, di accedere a ciascun settore.

Per quel che riguarda la possibilità di ammissione dei laureati in Scienze dell'informazione e in informatica a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'albo degli ingegneri (settore dell'informazione), si deve sottolineare che tale ipotesi è stata, ed è tuttora, fortemente contestata da una parte del mondo accademico e del mondo professionale degli ingegneri. Si ritiene pertanto opportuno verificare nelle sedi tecniche competenti l'effettiva idoneità dei titoli, verifica che peraltro questo Governo si è già impegnato a compiere, in seguito all'approvazione da parte della Camera, nella seduta del 24 luglio 2002 di specifici ordini del giorno. Sono state conseguentemente avviate, da questo Ministero, le relative procedure.

Infine, si deve ricordare che il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 sopra citato non modifica il quadro delle attribuzioni e delle competenze già spettanti agli ingegneri del settore dell'informazione, non determinando l'apliamento delle attività loro riservate dal previgente ordinamento. In particolare, come chiarito dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 predetto, non vengono modi-

ficate in alcun modo le attività riservate già attribuite dalle disposizioni previgenti.

I laureati in informatica e in scienze dell'informazione possono pertanto continuare a svolgere le medesime attività loro riconosciute dal quadro normativo preesistente all'entrata in vigore della riforma degli ordinamenti professionali di cui al suddetto decreto legisaltivo.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

(14 novembre 2002)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro dell'interno*. – Premesso che:

la signora Angela Doglioni, settantatreenne abitante a Belluno, in via Cesa 8, ha più volte sottoposto all'attenzione delle Autorità locali una serie di problemi che la riguardano e che riguardano l'intera collettività senza aver avuto soddisfazione, se non parziale, e denuncia di aver subito, a causa di questi suoi interventi una serie di angherie e sopraffazioni;

l'abitazione della Doglioni è situata proprio sotto il tristemente noto «Ponte degli Alpini» – gettandosi dal quale si sono suicidati negli ultimi anni una quarantina di persone – e di fronte all'alveo del torrente Ardo, invaso di rifiuti e privo di adeguato muraglione;

la strada insistente sotto il ponte è a rischio caduta sassi, massi ed altro che precipiterebbero dalle bocche di scarico del ponte,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda richiamare le Autorità locali ad una più puntuale attenzione ai più elementari diritti dei cittadini, al fine di evitare l'esasperazione di problemi di non impossibile risoluzione.

(4-02818)

(13 luglio 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, cui si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa preliminarmente presente che l'Ente Nazionale per le Strade, interessato al riguardo, ha riferito che il Ponte degli Alpini ricade in un tratto della statale n. 50 «del Grappa e del Passo Rolle» di esclusiva competenza dell'Amministrazione comunale di Belluno alla quale è stato consegnato quale traversa interna.

Il Ministero dell'interno da parte sua ha comunicato che l'Ufficio territoriale del Governo-Prefettura di Belluno, interessato dalla signora Angela Doglioni, ha richiesto l'intervento anche del comune di Belluno al fine dell'adozione di idonee misure atte a risolvere le problematiche esposte dall'onorevole interrogante.

A tal riguardo, il Comune ha di recente fatto conoscere di aver provveduto al completamento dei lavori di innalzamento delle reti di prote-

zione con pannello superiore inclinato lungo il parapetto del «Ponte degli Alpini».

La stessa Prefettura comunica, altresì, che il comune di Belluno ha peraltro evidenziato che la signora Doglioni vive in precarie condizioni igienico–sanitarie ma che la stessa ha sempre rifiutato qualsiasi intervento di ausilio, quale telesoccorso e assistenza domiciliare, come proposto dal Servizio Sicurezza Sociale.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 novembre 2002)

DANIELI Paolo. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che:

è in programma, ai fini della sua ristrutturazione, la chiusura del ponte sull'Adige che collega Albaredo con Ronco all'Adige;

la chiusura del ponte comporterà per almeno due mesi pesantissimi disagi agli abitanti della zona che saranno costretti a percorrere, in alternativa ai pochi metri del ponte, un percorso lungo una ventina di chilometri tortuoso e pericoloso;

che il disagio e la pericolosità aumenteranno ancor più con l'arrivo dell'autunno, visto che la zona è una delle più nebbiose d'Italia;

la prevista chiusura del ponte rappresenterà anche un pesante danno per l'economia di quel comprensorio;

è nota la volontà politica del Ministero in indirizzo tesa a realizzare il massimo della collaborazione e dell'armonizzazione tra il Paese e le Forze armate,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna ed urgente un'azione coordinata con gli organi competenti e gli Enti locali che veda l'impiego a fini civili del Genio pontieri per allestire un ponte provvisorio sull'Adige.

(4-02871)

(9 settembre 2002)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata dal senatore interrogante, l'Amministrazione della Difesa si è attivata per acquisire il parere di fattibilità tecnica relativo alla realizzazione di un ponte sull'Adige.

Nel confermare che tale realizzazione è tecnicamente possibile, si rileva, tuttavia, che il gittamento di un ponte «Bailey», ampio 160 metri, richiederebbe l'impiego di circa 135 uomini e 35 mezzi per 15 giorni lavorativi, con oneri di spesa stimati in circa 180.000 euro.

Pertanto, sulla base della normativa sui concorsi militari del tempo di pace, l'intervento potrà essere effettuato solo a condizione che le Amministrazioni locali interessate (comuni di Ronco all'Adige e di Albarego d'Adige) assumano gli oneri finanziari del concorso richiesto e realizzino i lavori preliminari connessi con la preparazione dell'area (appoggi inter-

medi, spalle del ponte e raccordi stradali), oltre a provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura di eventuali incidenti al personale militare.

Al momento risulta che i Comuni interessati siano contrari ad assumersi tali incombenze.

Il Ministro della difesa

MARTINO

(21 novembre 2002)

DEMASI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che la cronaca locale ha dato ampio spazio alle denunzie di alcuni sindacalisti della provincia di Salerno secondo i quali ci sarebbe il fondato pericolo di infiltrazioni camorristiche nei cantieri aperti lungo il tracciato della Salerno-Reggio Calabria ove sono in corso i lavori per la realizzazione della terza corsia;

che tali infiltrazioni sarebbero agevolate dal meccanismo dei subappalti;

che i ritardi nel corso degli anni accumulati dalle ditte appaltatrici favoriscono le ipotesi di interessi contrastanti con la necessità di restituire alle utenze la piena viabilità;

che i pericoli di inquinamento malavitoso sono stati nel corso della tredicesima legislatura denunziati, sempre secondo quanto riferito dalla stampa, da parlamentari del centrodestra ai quali non si è mai ritenuto di dare risposta da parte dei Ministri interessati;

che, attualmente, l'avvertimento coraggioso delle organizzazioni sindacali potrebbe trovare strumentalizzazioni polemiche da parte di quanti hanno interesse a sminuire l'importanza degli sforzi che si vanno compiendo per avviare le grandi infrastrutture di cui il Mezzogiorno necessita,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda avviare, con l'urgenza e l'approfondimento che il caso merita, ogni e qualsiasi attività finalizzata alla individuazione di eventuali *culpae in vigilando* da parte di quanti, enti e/o persone, hanno avuto ed hanno la responsabilità della sorveglianza dei cantieri e dell'analisi degli stati di avanzamento;

se si intenda con la necessaria puntigliosità riesaminare gli atti legati alle procedure per l'affidamento in appalto, in subappalto o secondo altre modalità dei lavori connessi alla realizzazione della terza corsia dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria.

(4-03004)

(25 settembre 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si rappresenta che, come ben noto, l'ammodernamento della A3 Salerno-Reggio Calabria è oggetto di attenzione da parte governativa e, in particolare, del Ministero della infrastrutture e dei trasporti. Le relative opere sono state difatti inserite nel Piano triennale 2002-2004 dell'ANAS e nel primo programma delle opere strategiche previsto dalla legge n. 443 del 2001.

L'autostrada A3 dovrà, pertanto, essere completata nei tempi previsti dal dettato della «legge obiettivo».

Al fine di raggiungere gli obiettivi preposti dalla legge n. 443 del 2001, l'ANAS ha provveduto a costituire un'apposita Commissione di tecnici con lo scopo di sottoporre ad un monitoraggio costante l'andamento degli appalti e lo stato dei lavori.

Detta Commissione, che si aggiunge alle strutture interne all'ente a tale scopo già deputate, tra cui l'Ufficio di Auditing con funzione ispettive, completa il quadro dei controlli interni dell'Ente stradale, nell'ottica della legittimità e piena trasparenza dell'azione, permettendo l'accertamento tempestivo di ogni eventuale violazione delle normative vigenti e quindi la successiva immediata adozione di tutti i conseguenti provvedimenti da parte dell'Ente medesimo.

L'ANAS rappresenta, infine, che in caso di violazione di norme, gli atti saranno immediatamente comunicati alla Direzione Investigativa Antimafia e ai magistrati competenti.

Si deve inoltre precisare che il decreto legislativo di attuazione della legge obiettivo definisce espressamente che l'affidamento al *general contractor* – nonché gli affidamenti e subaffidamenti di lavori del contraente generale – siano soggetti alla verifica antimafia nonché alle norme sulla qualificazione, con le modalità previste per i lavori pubblici, così come le forme di costituzione e di funzionamento e di trasformazione della società di progetto.

Occorre impedire, difatti, che il rilancio dell'economia infrastrutturale alimenti i circuiti della illegalità soprattutto quella di stampo mafioso; sono quindi necessarie analisi e forme di monitoraggio più efficaci rispetto a quelle oggi esistenti, di natura per lo più burocratica e cartolare. Ciò per poter concorrere alla individuazione di ogni potenziale forma di infiltrazione e/o condizionamento e/o grave irregolarità nella esecuzione delle opere.

In tale prospettiva con decreto ministeriale n. 431 del 15 aprile 2002, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito il Servizio per l'alta sorveglianza sulle grandi opere.

Obiettivo prioritario del Servizio per l'alta sorveglianza è quello di configurare una adeguata piattaforma tecnologica e informativa per rendere possibile la condivisione della conoscenza degli organi impegnati

su tale fronte e, di conseguenza, disciplinare le intelligenze e gli sforzi operativi.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

MARTINAT

(7 novembre 2002)

DEMASI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che è stata segnalata in Italia la vendita di ingenti quantitativi di una miscela di olio di oliva extravergine ed olio di nocciola turca che viene spacciata come olio extravergine di oliva;

che il prezzo di vendita al pubblico di tale miscela risulta inferiore a quello dell'olio extravergine in quanto l'olio acquistato in Turchia, nonostante le addizionali per il trasporto, è di gran lunga più economico;

che la commercializzazione di questa mistura sarebbe resa possibile da ingegnose alterazioni di documenti che accompagnano i prodotti dell'olivicoltura turca inizialmente imbarcati su cisterne dirette in Grecia e, successivamente, dirottati verso l'Italia;

che tale illecito commercio viola le leggi nazionali e comunitarie che regolano il settore e produce irreparabili danni alla olivicoltura meridionale già in grave affanno per la mancanza di infrastrutture;

che, inoltre, essa vanifica la politica generale del Ministero delle politiche agricole che – come affermato recentemente dal titolare del Dicastero – punta sempre di più all'affermazione del marchio di qualità «made in Italy» su mercato interno ed internazionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda attivare per bloccare immediatamente la commercializzazione di miscele di olio extravergine di oliva e olio di nocciole turche con la denominazione truffaldina di olio extravergine di oliva;

quali iniziative si intenda assumere per accelerare le procedure per il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta agli oli meridionali ed, in particolare, agli oli prodotti nella provincia di Salerno.

(4-03134)

(15 ottobre 2002)

RISPOSTA. – Il settore oleario, sia per il rilievo che assume dal punto di vista economico e sociale sia per l'importanza che riveste ai fini dell'immagine del comparto agroalimentare italiano, è costantemente oggetto di particolare attenzione da parte dell'Amministrazione.

In particolare, l'Ispettorato centrale repressione frodi, ordinariamente predispone atti di indirizzo e coordinamento dell'attività operativa degli Uffici periferici al fine di vigilare sulla produzione e commercializzazione degli oli.

Parallelamente a tale attività ordinaria, vengono effettuate operazioni mirate presso i grandi impianti di produzione, deposito e lavorazione degli oli nonché sui flussi di prodotto in arrivo sia per mare che per terra provenienti da altri paesi dell'Unione europea o da paesi terzi.

Tali operazioni vengono, talvolta, espletate in collaborazione con altri organi di controllo, quali il Corpo forestale dello Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e le Capitanerie di porto.

In particolare, nell'anno in corso, in linea con gli obiettivi del programma di controllo, sono state stabilite delle linee di intervento per l'attuazione di specifici interventi da realizzarsi in concomitanza della campagna olearia 2001-2002.

Le verifiche sono state indirizzate sia verso i porti principalmente interessati al transito di prodotti oleari che presso i luoghi dove tali oli vengono detenuti, confezionati e lavorati (raffinerie, impianti di confezionamento, depositi, frantoi) e agli esercizi commerciali di più rilevanti dimensioni economiche dove gli stessi vengono immessi al consumo.

Il controllo si è articolato in più fasi, tra le quali ricordiamo:

verifica dell'esatta corrispondenza della natura merceologica dichiarata sui documenti che scortano il prodotto;

accertamento attraverso le analisi di laboratorio della natura chimico compositiva;

vigilanza della corretta utilizzazione della merce, al fine di evitare comportamenti illeciti perpetrati da operatori italiani poco scrupolosi che rilavorano oli scadenti, una volta introdotti in Italia.

L'esito di tali controlli si è concretizzato, quindi, per quanto riguarda le verifiche presso le raffinerie, con 37 visite ispettive nel corso delle quali sono stati prelevati 69 campioni, di cui 6 sono risultati irregolari alle analisi di laboratorio; per quanto riguarda, invece, le verifiche nel comparto della commercializzazione e presso gli impianti di confezionamento, con 725 visite ispettive ed il prelievo di 302 campioni, di cui nell'ambito dei 268 analizzati 251 sono risultati regolari e 17 irregolari.

In tema di controllo, si fa presente che, sia in ambito nazionale che comunitaria, commissioni di esperti stanno studiando la messa a punto di metodiche, atte a consentire di identificare la presenza, in oli vergini di oliva, di nocciola in percentuali note.

Per quanto riguarda, infine, lo stato delle istruttorie relative alle domande di riconoscimento, quali Denominazioni di Origine Protetta ai sensi del Reg. (CEE) n. 2081/92, degli oli extravergine di oliva prodotti nella provincia di Salerno, si fa presente che non risultano agli atti domande intese ad ottenere la registrazione comunitaria e che allo stato attuale il territorio indicato nell'interrogazione annovera le D.O.P. «Cilento» e

«Colline Salernitane», entrambe registrate con Reg. CE n. 1065 del 12 giugno 1997.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali

ALEMANNO

(20 novembre 2002)

DE PAOLI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a seguito dell'interrogazione 4-00799 presentata dallo scrivente in data 6 novembre 2001, il Ministro delle comunicazioni ha risposto in data 15 aprile 2002 affermando che le critiche mosse pubblicamente dal sindacalista CISL Marco Bianchi al programma di riorganizzazione delle Poste S.p.A. in provincia di Mantova travalicavano il limite costituzionalmente previsto per la libertà di espressione e si risolvevano in accuse prive di ogni fondamento ed in affermazioni gravemente lesive della reputazione dei responsabili di Poste S.p.A.;

che tale assunto – riconducibile all'azione civile per risarcimento dei danni, intentata dalla predetta società contro il sindacalista – appare del tutto immeritato e destituito di rilevanza giuridica in quanto, nella specie, trattavasi di opinioni espresse da un rappresentante delle forze sindacali in ordine alla corretta, funzionale e razionale organizzazione aziendale che deve stare a cuore non solo ai dirigenti ma anche – e soprattutto- ai lavoratori;

che, del resto, iniziative simili da parte dell'azienda sono state già adottate nei confronti di altri sindacalisti, rei di esercitare il libero diritto di critica nel quadro di normali relazioni industriali,

si chiede di sapere se non s'intenda richiamare Poste S.p.A. al rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale invitandola, nel contempo, a rinunziare all'assurda pretesa risarcitoria dispiegata contro il sindacalista Bianchi.

(4-02083)

(7 maggio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo la società Poste italiane – nuovamente interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha confermato quanto già comunicato con la nota prot. n. GM/129743/218/4-799/int/BP del 15 aprile 2002.

A completamento di informazione la medesima società ha precisato che nell'udienza del 19 giugno è stato deciso un ulteriore rinvio al 15 ottobre, udienza durante la quale è proseguita la fase pre-istruttoria con l'acquisizione di ulteriori elementi.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(20 novembre 2002)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in occasione dello sciopero delle prestazioni straordinarie e/o aggiuntive indetto dalle Organizzazioni sindacali nazionali dal 2 al 30 luglio 2002 sono state diramate da parte della Dirigenza postale centrale e periferica precise direttive circa la sanzionabilità in via disciplinare del comportamento degli addetti al recapito della corrispondenza che aderiscono allo sciopero, rifiutando le prestazioni aggiuntive a quelle giornalmente dovute;

che con comunicazione interna la Direzione centrale delle risorse umane richiede alle strutture aziendali periferiche la comunicazione giornaliera dei nominativi dei lavoratori aderenti allo sciopero in luogo dei soli riepiloghi numerici in passato sempre richiesti;

che questo atteggiamento risponde senza dubbio ad una logica intimidatoria che mira ad impedire, di fatto, l'esercizio in Poste Spa del diritto allo sciopero,

si chiede di sapere se il Governo non intenda assumere ogni iniziativa atta a far cessare tali comportamenti di inaudita gravità e clamorosamente antisindacali che hanno come conseguenza l'inasprimento della vertenza in atto ed il ricorso a nuove e più incisive forme di lotta sindacale.

(4-02626)

(9 luglio 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel far presente che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'Ente Poste Italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire nella gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la predetta società Poste la quale ha comunicato che lo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali dal 2 al 30 luglio 2002, per quanto riguarda gli addetti al recapito, prevedeva sia l'astensione dalle prestazioni di lavoro straordinario, sia dalle prestazioni aggiuntive a quelle quotidianamente dovute per il recapito della corrispondenza nell'ambito della zona a ciascuno assegnata, con il conseguente rifiuto del cosiddetto abbinamento delle zone.

In proposito la medesima società ha chiarito che il giorno 27 giugno, la commissione di garanzia aveva segnalato alle organizzazioni sindacali interessate che l'attuazione dello sciopero nelle date indicate avrebbe violato il principio della rarefazione degli scioperi, non rispettando il lasso di tempo che deve intercorrere fra due agitazioni sindacali consecutive, atteso che l'ultima agitazione del personale risaliva al periodo 20 giugno-11 luglio 2002.

Nonostante tale comunicazione, tuttavia, l'agitazione sindacale ha avuto luogo e, di conseguenza, la commissione di garanzia ha reso nota la possibilità di avviare un procedimento per la valutazione del caso, anche in vista dell'applicazione di eventuali iniziative sanzionatorie.

In tale prospettiva la società ha ritenuto doveroso procedere non solo al rituale monitoraggio del fenomeno di adesione allo sciopero, consistente nella semplice rilevazione del numero degli aderenti, ma anche avviare accertamenti che, nel caso di successive ed ulteriori determinazioni della commissione di garanzia, consentissero di valutare eventuali iniziative disciplinari, come previsto dai vigenti accordi contrattuali.

Ciò chiarito, la ripetuta società ha ritenuto opportuno precisare anche il senso dell'espressione «prestazioni aggiuntive» in modo da evidenziare la portata del rifiuto al loro svolgimento da parte degli addetti.

Secondo l'attuale organizzazione del lavoro del portalettere, le prestazioni aggiuntive consistono nell'esecuzione – durante il normale orario di servizio settimanale – del recapito della corrispondenza in zone dove il titolare risulti momentaneamente assente.

Di conseguenza, un eventuale rifiuto del loro svolgimento configura una «mancata accettazione del modello di organizzazione del lavoro così come predeterminata dal datore di lavoro, nell'ambito del suo potere di organizzazione aziendale», secondo quando ritenuto dal Tribunale di Napoli con sentenza del 9 aprile 2002. Un rifiuto parziale della prestazione lavorativa, infatti, non può essere confuso con lo sciopero che, per sua natura, consiste nella totale astensione dalle prestazioni lavorative e, pertanto, l'astensione dal lavoro, secondo le modalità attuate, configura una forma di inadempimento contrattuale e, come tale, sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

Ed invero la sentenza sopra ricordata – relativa aduna situazione analoga a quella in esame – ha ritenuto non censurabile l'eventuale decisione aziendale di avviare un procedimento disciplinare.

La medesima società Poste ha, infine, fatto presente che a conclusione della vertenza, tenendo conto delle sollecitazioni avanzate dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed allo scopo di favorire la ripresa di relazioni industriali, pur ribadendo il proprio avviso in merito alla questione, ha ritenuto, in via del tutto eccezionale, di non dare seguito ai procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che, in adesione allo sciopero, si erano rifiutati di eseguire le prestazioni aggiuntive in parola.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(20 novembre 2002)

FASOLINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. – Premesso che l'articolo 1, comma 1.2, del decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4ª serie spe-

ciale del 4 maggio 2001, n. 35, ha stabilito che, per l'inserimento in graduatoria dei collaboratori scolastici (ex bidelli), hanno titolo a produrre domanda di inserimento coloro che, tra il 1º settembre 1997 incluso e la data della domanda, abbiano svolto almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel profilo professionale di collaboratore scolastico;

considerato che:

alcuni Enti Locali, tra i quali il Comune di Cornuda (Treviso), hanno espletato concorsi pubblici per esami per l'assunzione di detto personale (ex bidelli) le cui graduatorie sono tuttora in vigore e compatibili nel formulato periodo di cui al richiamato articolo 1, comma 1.2, ma non più utilizzabili per effetto del trasferimento allo Stato di detto personale, come previsto dall'articolo 8 della legge n. 124 del 1999;

alcuni aspiranti all'inserimento in graduatoria di cui all'articolo 1, comma 1.2, del decreto ministeriale sopra richiamato hanno prodotto domanda presso alcuni Provveditorati rimanendone esclusi perché non in possesso dei 30 giorni di servizio,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga legittimo e opportuno reinserire nelle graduatorie dei collaboratori scolastici (ex bidelli) dei rispettivi Provveditorati agli studi tutti coloro che, nel medesimo profilo (ex bidelli) e nel richiamato periodo tra il 1º settembre 1997 e la data di scadenza delle domande di partecipazione, siano stati utilmente collocati in una delle soppresse graduatorie di merito vigenti presso i rispettivi Comuni.

(4-01074)

(12 dicembre 2001)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante il diniego da parte dell'Amministrazione scolastica di inserimento nelle graduatorie permanenti dei collaboratori scolastici di coloro che avevano superato concorsi banditi dagli enti locali ed erano stati inseriti in apposite graduatorie, ma non risultano in possesso dei 30 giorni di servizio richiesti dal decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001, con il quale sono state indette le procedure per l'inserimento nelle graduatorie e negli elenchi provinciali ai fini del conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

Al riguardo si precisa preliminarmente che l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha sancito il trasferimento nei ruoli dello Stato, a decorrere dal 1º gennaio 2000 del solo personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio nelle scuole statali che alla data del 25 maggio 1999 risultava essere alle dipendenze degli enti locali e non di tutto il personale comunque in servizio nelle scuole statali. La norma, quindi riguardava il personale di ruolo assunto dagli enti locali.

Successivamente il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha tra l'altro disposto l'aggiornamento e l'integrazione per una sola volta delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al

profilo del collaboratore scolastico prevedendo l'inserimento in detta graduatoria di coloro che, negli ultimi tre anni, hanno prestato servizio nelle scuole statali nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.

Il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 succitata, adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, nel disciplinare detta materia precisa all'articolo 2, con riguardo ai collaboratori scolastici, che per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio nelle scuole statali per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.

Per il conferimento di supplenze temporanee il medesimo regolamento prevede all'articolo 5 che debbano essere utilizzate le graduatorie di circolo e d'istituto, composte, per ciascun profilo professionale presente nella scuola, da una prima fascia che comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e da una seconda fascia che comprende, per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali.

Per il profilo dei collaboratori scolastici non è prevista una terza fascia in quanto, come precisato nel medesimo decreto ministeriale e successivamente dal decreto ministeriale 10 ottobre 2001, n. 150, in caso di esaurimento delle predette graduatorie le relative assunzioni avvengono mediante uffici provinciali del lavoro a norma dell'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994 (testo unico in materia di istruzione) e delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Tutte le disposizioni succitate fanno riferimento a servizio prestato per almeno trenta giorni con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali.

Coerentemente con la normativa suddetta il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001, con il quale sono state indette le procedure per l'inserimento nelle graduatorie e negli elenchi provinciali ai fini del conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, dispone che requisito valido per l'ammissione alla procedura è l'aver svolto per almeno trenta giorni servizio anche non continuativo nel profilo professionale del collaboratore scolastico; il servizio deve essere prestato in scuole statali con un rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli enti locali (ed, in tale ultimo caso, il profilo professionale degli enti locali in cui è stato svolto il servizio deve concernere il

personale della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a carico dello Stato).

I soggetti privi di detti requisiti sono stati quindi esclusi dalle procedure concorsuali di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca

APREA

(13 novembre 2002)

FASOLINO. – *Al Ministro della difesa*. – Premesso che:

il 7 settembre 1943 il sommergibile «Velella» partì da Napoli per contrastare le operazioni di sbarco nemico nel golfo di Salerno, nei pressi di Punta Licosa;

mentre il battello navigava in superficie, venne silurato ed affondato dal sommergibile inglese «Shakespeare», proprio il giorno precedente l'armistizio – 7 settembre –, nel mare di San Marco di Castellabate, dove ancora giace a circa 80 metri di profondità;

l'equipaggio del «Velella», al momento dell'affondamento, era composto da 51 uomini;

considerato che:

sono stati fatti, negli anni, diversi solleciti presso le Autorità Militari e della Marina, perché si adoperassero al fine di recuperare il sommergibile ed i resti dei poveri caduti in esso custoditi, tuttavia, ad oggi nulla è stato fatto;

gli eroi del «Velella», ancora oggi dopo circa 70 anni, si trovano nelle abissi del mare, a soli 80 metri di profondità;

negli ultimi anni sono stati effettuati diversi recuperi a ben più severe profondità e con notevole impegno finanziario (il sommergibile «Scirè» nel 1984, e la nave albanese nel 1997, a circa 800 metri di profondità),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di predisporre il recupero del sommergibile «Velella», per dare degna sepoltura ai 51 marinai tragicamente scomparsi in un'azione di guerra affrontata con coraggio e senso del dovere.

(4-01978)

(16 aprile 2002)

RISPOSTA. – È opportuno specificare, preliminarmente, che la Marina militare non è dotata di mezzi tecnici idonei ad operare il recupero in sicurezza di relitti o per eseguire interventi all'interno degli stessi, attività peraltro non riconducibili a quelle istituzionali della Forza armata.

Inoltre, in considerazione del totale impegno richiesto alla Marina militare per l'assolvimento di inderogabili e sempre più rilevanti compiti in materia di difesa, sia in ambito interno che internazionale, nonché in considerazione che una eventuale attività di recupero comporterebbe ne-

cessariamente l'utilizzo di adeguati mezzi tecnici con inevitabile assorbimento di considerevoli risorse finanziarie, non si valutano percorribili interventi della Forza armata in attività che possano distogliere propri mezzi ed uomini dai primari compiti istituzionali.

Al riguardo, un'operazione finalizzata alla ricerca ed al recupero del sommergibile «Velella» e delle spoglie dei componenti l'equipaggio richiederebbe un prolungato e rilevante impegno di personale specializzato della Marina militare e l'esposizione degli operatori subacquei ad elevato rischio per la propria incolumità, in relazione alle impegnative condizioni ambientali in cui sarebbero costretti ad operare.

Pertanto, pur condividendo pienamente le motivazioni d'ordine etico, religioso e storico rappresentate dal senatore interrogante, si ritiene che imprescindibili motivazioni di natura tecnico-operativa impediscano, al momento, la concreta attuazione di una eventuale operazione di recupero, in sicurezza, delle salme dei marinai.

È appena il caso di rappresentare, poi, che, per tradizione immemore, le navi di sommergibili affondati sono considerati dagli uomini di mare i sepolcri più adeguati per i resti del personale militare che ne formava gli equipaggi, dovendosi osservare che l'operazione auspicata dal senatore interrogante rappresenterebbe un immotivato turbamento all'eterno riposo di eroi immolatisi per la Patria.

Proprio per onorare la memoria di quanti sono eroicamente deceduti in mare per la difesa della Patria è stata istituita, con legge 31 luglio 2002, n. 186, la «Giornata della Memoria dei Marinai scomparsi in mare», la cui celebrazione è stata fissata per il giorno 12 novembre.

Infine, per completezza di informazione, si osserva che nell'ultimo ventennio gli interventi effettuati dai subacquei della Marina militare su sommergibili affondati durante il secondo conflitto mondiale hanno interessato solo i sommergibili «Scirè» e «Veniero».

Per entrambi si è provveduto, prioritariamente, alla occlusione delle vie di accesso ai relitti ed al recupero di alcune parti di dimensioni ridotte da destinare all'allestimento di monumenti commemorativi.

Solo per quanto concerne lo «Scirè» si è anche proceduto al recupero dei resti di parte dell'equipaggio, a seguito di atti di sciacallaggio perpetrati all'interno dello scafo del sommergibile.

Il Ministro della difesa
MARTINO

(22 novembre 2002)

FASOLINO. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso che a seguito delle operazioni di assegnazione di Dirigenti scolastici alle istituzioni disposte dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania è risultato che l'I.P.S.S.C.T. «A. Moro» di Eboli (Salerno) sia stato assegnato ad un preside incaricato annuale sebbene su tale sede, nell'anno scolastico 2001/2002, avesse operato, e con successo, un Diri-

gente scolastico di ruolo che aveva chiesto la conferma sul posto per il successivo anno scolastico;

considerato che:

l'I.P.S.S.C.T. «A. Moro» di Eboli è un istituto allocato in una zona a forte disagio sociale, con 2 sedi distaccate, e presenta enorme difficoltà di gestione;

negli ultimi quattro anni si sono alternati altrettanti presidi con immaginabili conseguenze negative anche e soprattutto per l'utenza;

vista l'opera altamente meritoria che il dirigente Michele Santopietro ha svolto nel citato istituto nel trascorso anno scolastico,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai la Direzione Regionale della Campania non abbia rispettato la normativa per l'assegnazione degli incarichi dirigenziale ed in particolare l'art.14 del contratto collettivo nazionale degli insegnanti che prevede la conferma degli incarichi ricoperti, nonché l'art.50 del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede la riassegnazione della sede per particolari situazioni di stato;

se non si ritenga di riassegnare la sede dell'I.P.S.S.C.T. «A. Moro» di Eboli al dirigente prof. Michele Santopietro al fine di garantire la continuità di gestione ed il completamento dei progetti avviati, di indubbia utilità sociale, invece di consentire una ulteriore ed inutile turnazione di presidi che viene a penalizzare la particolare utenza di detta scuola e causa danni irreversibili all'ambiente di lavoro penalizzato da un eccessivo *turn over* dirigenziale che mortificherebbe ulteriormente l'impegno degli stessi operatori scolastici per i prossimi anni.

(4-02807)

(31 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto riguardante l'assegnazione di sede al dirigente scolastico professor Santopietro, disposta dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per l'anno scolastico 2002-2003.

Al riguardo si deve far presente che il dirigente scolastico in parola apppartiene al settore formativo della scuola media e non a quello degli istituti secondari superiori.

Nell'anno scolastico 2001-2002 il medesimo dirigente scolastico ha prestato servizio presso l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici «Aldo Moro» di Eboli in virtù di un provvedimento concessivo di assegnazione provvisoria.

Nel corrente anno scolastico il responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ha stipulato con i dirigenti scolastici i contratti individuali assegnando i medesimi ad istituti appartenenti al settore formativo di titolarità di ciascuno; al dirigente scolastico Santopietro è stato quindi affidato un istituto comprensivo che rientra nel settore formativo per il quale è titolare.

Occorre precisare anche che il professor Santopietro avrebbe potuto aspirare all'affidamento di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado soltanto qualora, attraverso la procedura di mobilità professionale, fosse transitato nel settore degli istituti secondari superiori.

Si ritiene di far presente, infine, che attraverso il provvedimento conseguente alla stipula del contratto ed all'assegnazione di sede l'interessato ha prodotto ricorso al giudice del lavoro eccependo la nullità del contratto in quanto sottoscritto, per l'Amministrazione, non dal responsabile dell'Ufficio Scolastico Regionale, ma dal dirigente preposto ai rapporti con i dirigenti scolastici; ad avviso del ricorrente delle funzioni esercitate dal dirigente generale dell'Ufficio Scolastico Regionale su delega del Ministro non possono essere ulteriormente delegate.

Alla tesi del professor Santopietro il centro servizi amministrativi di Salerno ha controdedotto che a norma dell'articolo 23, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti scolastici, sottoscritto in data 1º marzo 2002, compete al direttore regionale conferire gli incarichi di direzione di uffici dirigenziali ai dirigenti dell'area V nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza scolastica, e, pertanto, tale funzione può essere delegata ad un dirigente dell'ufficio scolastico regionale.

Il giudice del lavoro, con sentenza emessa in data 30 settembre 2002, ha respinto il ricorso del professor Santopietro.

Il Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca
APREA

(13 novembre 2002)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, con delibera del Consiglio comunale di Gragnano (Napoli) n. 10 del 31 maggio 2001, esecutiva, veniva approvata una variazione nel programma triennale delle opere pubbliche anni 2001-2002-2003, con la quale si inseriva anche in prima annualità 2001 il seguente intervento: «Impianto di pubblica illuminazione. Interventi di riqualificazione del centro cittadino. Interventi di adeguamento ai fini del risparmio energetico. Programma di gestione per l'esercizio. Importo presunto dell'operazione finanziaria lire 500.000.000 annui»;

che nella stessa delibera si asseriva di finanziare l'opera attraverso modalità e fonti di finanziamento riconducibili allo schema tipico del *project financing*. La predetta delibera non veniva inviata al CO.RE.CO. per il controllo, pur trattandosi di un progetto, come si dirà anche in seguito, di complessivi 12.500.000.000 di lire. La circostanza non è da ritenersi priva di effetti considerato che, per procedere alle operazioni di *project financing*, è obbligatorio l'inserimento delle opere nel programma triennale delle opere pubbliche;

che il 20 giugno 2001 veniva acquisita al protocollo del Comune al n. 10648 una proposta relativa all'opera in oggetto da parte della Ditta

SO.LE spa, con sede in Napoli alla Via G. Porzio n.4 isola G3, indirizzata all'Amministrazione comunale;

che la Ditta SO.LE era l'unica proponente dell'opera in oggetto inserita, come si è visto, meno di un mese prima nel piano triennale delle opere pubbliche. Al riguardo è appena il caso di rilevare la singolare tempestività della Ditta predetta, che in meno di un mese è riuscita a preparare un piano della complessità e della rilevanza di quello che si dice si vuole attuare;

che la fattispecie in esame, qualificata come «*project financing*», prevede la corresponsione di un canone venticinquennale da parte del Comune dell'importo di lire 500.000.000 a fronte di un servizio (controprestazione) della Ditta SO.LE consistente, principalmente, in «un servizio inerente l'esercizio, la gestione e la manutenzione straordinaria, di adeguamento tecnologico e funzionale, nonché di messa a norma ed introduzione dei dispositivi per la regolazione dei flussi energetici finalizzati al risparmio di energia;

che la fattispecie contrattuale messa in piedi dall'Amministrazione comunale risulta carente di un requisito fondamentale per poter far ricorso alla tipologia del «*project financing*», quello del rischio d'impresa connesso ad un'attività imprenditoriale a carico del proponente che nel caso di specie risulta invece del tutto assente, in quanto a fronte di una prestazione di servizi della Ditta SO.LE, l'ente comunale si impegna ad una dazione in danaro della durata di 25 anni. Resta il fondato dubbio che, nel caso di specie, parrebbe più opportuno parlarsi di «appalto di servizi» mentre il «*project financing*» sembrerebbe, semplicemente, consentire una procedura diversa per la selezione del contraente;

che se si accede ad una corretta qualificazione della fattispecie in oggetto, si tratta di un vero e proprio appalto di servizi che sembrerebbe violare il principio di buon andamento e di efficienza della Pubblica Amministrazione *ex* articolo 97 della Costituzione;

che la procedura attivata nel caso di specie, prevede, infatti, una serie di formalità e di vincoli, a carico di eventuali partecipanti che finiscono per restringere il novero dei possibili concorrenti solo a quelli dotati di significative e solide tecnostrutture di supporto, in modo da escludere proprio quelli più aggressivi radicati sul territorio, potendo così alterare i meccanismi tipici di scelta del contraente previsti dalla legge,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere iniziative volte ad acquisire ogni utile elemento teso a verificare la correttezza delle procedure di cui in premessa.

(4-02750)

(24 luglio 2002)

RISPOSTA. – La situazione politico–amministrativa del comune di Gragnano (Napoli) è attentamente seguita dal Ministero dell'interno, anche in ordine alle vicende oggetto del presente atto di sindacato ispettivo.

Si soggiunge che il competente Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con provvedimento adottato in data 14 maggio 2002 su espressa delega del Ministro dell'interno, ha disposto l'accesso antimafia *ex* articolo 1 ed 1-*bis* del decreto-legge n. 629 del 1982 presso il comune di Gragnano e la conseguente nomina dell'apposita Commissione per lo svolgimento dei mirati accertamenti, tuttora in corso.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(19 novembre 2002)

GAGLIONE. – *Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute*. – Premesso:

che la legge 10 agosto 2000, n. 251, concernente la «Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica», ha suddiviso le professioni sanitarie in quattro aree:

professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
professioni sanitarie della riabilitazione;
professioni sanitarie tecniche;
professioni sanitarie della prevenzione;

che la suddetta legge nel prescrivere la formazione universitaria del personale sanitario stabilisce che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanità, individua con uno o più decreti i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici di specifici corsi universitari ai quali possono accedere gli esercenti le professioni sanitarie in possesso di un diploma universitario o di titolo equipollente per legge, mentre il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del CUN, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie sopra elencate;

che con successivo decreto 20 marzo 2001 il Ministro della sanità ha definito le figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, della legge n. 251/2000). Modificando la prima bozza di decreto – che annoverava tra l'altro la figura professionale del tecnico ortopedico nell'area delle professioni della riabilitazione – ed ignorando il parere espresso del CUN in data 8 febbraio 2001, il Ministro della sanità ha raggruppato le figure professionali sanitarie nelle 4 aree: inserendo il tecnico ortopedico nell'area tecnica assistenziale e il podologo nell'area della riabilitazione;

che i successivi decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 aprile 2001 concernenti «Determinazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche delle professioni sani-

tarie» hanno ridefinito le 4 classi di laurea e di laurea specialistica nelle professioni sanitarie;

che anche in questo caso, ignorando il parere espresso dalla VII Commissione Cultura della Camera in data 7 marzo 2001 – con il quale si esprimeva parere favorevole al testo del decreto rilevando però che la figura professionale del tecnico ortopedico andrebbe più propriamente collocata nella classe delle lauree in «professioni sanitarie della riabilitazione» piuttosto che nella classe delle lauree in «professioni sanitarie tecniche» – il Ministro dell'università ha annoverato la laurea e la laurea specialistica per tecnico ortopedico tra le classi delle lauree in professioni sanitarie tecniche, sottoclasse area tecnica assistenziale;

considerato il profilo professionale del tecnico ortopedico e la normativa che, nel regolamentarne le competenze professionali, ha consolidato il suo ruolo nel panorama sanitario identificandolo quale parte attiva del trattamento multidisciplinare previsto nel piano riabilitativo del paziente disabile (legge n. 104 del 1992, decreto ministeriale n. 655 del 1994, decreto ministeriale n. 332 del 1999); viceversa il podologo, fin dalla prima regolamentazione di legge (decreto ministeriale n. 30 del 1988), è stato incluso fra gli operatori sanitari dell'area infermieristica,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare affinché sia rigorosamente rispettato il ruolo svolto dai suddetti operatori all'interno del sistema sanitario: di estrazione puramente riabilitativa quella del tecnico ortopedico ed infermieristica quella del podologo.

(4-00568)

(4 ottobre 2001)

RISPOSTA. – Il Ministero della salute, al quale questo Dicastero ha chiesto gli elementi istruttori di competenza, ha comunicato quanto segue.

Il Consiglio superiore di Sanità, nella seduta del 5 febbraio 2001, espresse parere favorevole allo schema di decreto predisposto in applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 251 del 2000.

Detto schema di decreto ministeriale fu, successivamente emanato dallo stesso Ministero della sanità, ora salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ora istruzione, università e ricerca, il 29 marzo 2001, definendo le figure professionali di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dal citato articolo 6, comma 1, della predetta legge n. 251 del 2000.

Nell'articolato il podologo venne inserito tra le professioni sanitarie riabilitative, mentre il tecnico ortopedico venne inserito tra le professioni tecnico-sanitarie, area tecnico-assistenziale.

Tale differenza di inquadramento deriva dal criterio adottato secondo cui gli ambiti professionali e le competenze proprie delle figure professionali sanitarie sono sempre stati determinati dagli specifici profili professionali e dalle discipline impartite in sede di formazione, così come riba-

dito dalle norme in materia di professioni sanitarie: la legge n. 42 del 1999 e la già menzionata legge n. 251 del 2000.

Infatti, l'articolo 1 della predetta legge n. 42 del 1999, al comma 2, prevede che «il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie, di cui all'articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, è determinato dai decreti ministeriali istitutivi dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario».

Anche la più volte richiamata legge n. 251 del 2000 agli articoli 1, 2, 3 e 4, allorquando specifica le attività poste in essere dagli operatori delle professioni sanitarie infermieristiche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione fa sempre specifico riferimento all'ambito definito dai profili professionali.

Il decreto del Ministero della sanità n. 665 del 1994, ha definito la figura e il relativo profilo professionale del tecnico ortopedico. All'articolo 1, comma 1, viene esplicitato che il «tecnico ortopedico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, su prescrizione medica e successivo collaudo, opera la costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore, di naturale funzionale e estetica, di tipo meccanico o che utilizzano l'energia esterna o energia mista corporea ed esterna, mediante rilevamento diretto sul paziente di misure e modelli».

Inoltre, al comma 2 dello stesso articolo 1, si specifica che «il tecnico ortopedico addestra il disabile all'uso della protesi e delle ortesi applicate. Svolge, in collaborazione con il medico, assistenza tecnica per la fornitura, la sostituzione e la riparazione delle protesi e delle ortesi applicate, collabora con altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione».

Dunque, l'attività peculiare del tecnico ortopedico è quella di costruire, adattare e, in seguito, applicare e fornire gli ausili protesici e ortesici che il medico prescrive e collauda.

La particolare prerogativa del tecnico ortopedico di costruire e riparare protesi correttive e di sostegno dell'apparato locomotore, di adattarle al paziente e di fornire la relativa assistenza tecnica, conferisce a questa figura una caratteristica tecnica esclusiva rispetto a tutte le figure professionali *ex* decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Ne consegue come non si possa considerare il tecnico ortopedico un operatore sanitario che abbia nella riabilitazione la sua attività primaria e qualificante della professione, in quanto l'attività prevalente è incontestabilmente quella tecnica-assistenziale riconducibile oltre che alla «costruzione e/o adattamento, applicazione e fornitura di protesi, ortesi e di ausili sostitutivi, correttivi e di sostegno dell'apparato locomotore» anche all'addestramento del «disabile all'uso delle protesi e delle ortesi applicate».

Infatti, l'unica attività specifica del tecnico ortopedico che può essere ricondotta alla riabilitazione è prevista come collaborazione con le altre figure professionali al trattamento multidisciplinare previsto nel piano di riabilitazione.

Dunque, anche i contesti operativi riabilitativi del tecnico ortopedico, con connotazioni assistenziali, sono strettamente di carattere tecnico e, conseguentemente, l'inserimento dello stesso tra le professioni tecnico-sanitarie, area tecnico-assistenziale appare del tutto coerente con le norme di riferimento sopra richiamate.

Per quanto attiene alla professione sanitaria del podologo, l'onorevole interrogante non prende in considerazione alcuni aspetti fondamentali del relativo profilo professionale: infatti, non considera che il podologo tratta direttamente, cioè senza prescrizione da parte del medico, alcune patologie del piede che vanno sotto il nome di piede doloroso.

La trattazione diretta, tra l'altro, del piede doloroso è successiva ad un esame obiettivo del piede e tale esame deve essere inteso come una indagine, più o meno approfondita, del quadro statico e dinamico del piede stesso.

Dette patologie sono per lo più invalidanti per l'individuo che ne è affetto.

Basti pensare alle ulcere plantari e alle complicanze ai piedi che sorgono a seguito di malattie di rilevanza sociale come il diabete o l'artrite reumatoide; così come è da porsi in evidenza tutta la casistica dei pazienti in età pediatrica con problemi di deambulazione o di appoggio plantare che possono essere curati con l'ausilio di dispositivi medici su misura prescritti e realizzati dal podologo.

Si tratta di ortesi annesse al piede che vengono confezionate su misura, previo accertamento diagnostico con l'uso delle apparecchiature di cui può essere dotato lo studio podologico, ivi compreso il baropodometro, senza la prescrizione del medico, perché tale prescrizione non è prevista, né come obbligatoria né come facoltativa, rientrando l'attività suddetta nella specifica sfera di competenza del podologo.

Dunque, l'individuazione e la cura di patologie invalidanti rispetto alla deambulazione e alla corretta postura del piede è, nell'attuale quadro normativo e regolamentare, da considerarsi rientrante nella riabilitazione in sanità.

Da ultimo, si sottolinea che il decreto ministeriale 29 marzo 2001 è stato emanato su precisa disposizione della legge n. 251 del 2000 e solo a quella deve essere riferito.

In essa, l'articolo 2, stabilisce che la figura professionale del podologo, nell'ambito delle proprie competenze, svolge «attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale», in quanto autonomamente può individuare la patologia, può curarla e può prescrivere e realizzare i dispositivi di ausilio che sono da considerarsi un completamento della cura stessa, con un fine ben preciso: il ristabilimento delle funzioni motorie del paziente che in quel momento sono più o meno compromesse.

Conseguentemente, la professione sanitaria del podologo è stata nell'ambito delle professioni sanitarie riabilitative, di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, anche perché, fin dalla prima individuazione, la sua non è mai stata considerata una figura professionale tecnica

nella sanità italiana; né si può ragionevolmente affermare che il podologo abbia tra le proprie competenze precipue quella infermieristica-assistenziale o quella della prevenzione, intendendo le stesse come attività primarie e caratterizzanti.

In relazione a quanto sopra argomentato, questo Dicastero non può che concordare con il parere espresso dal Ministero della salute.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
MORATTI

(14 novembre 2002)

LAVAGNINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

i possessori di computer e di telefoni cellulari con sempre maggiore frequenza si vedono recapitare sul proprio cellulare o al proprio indirizzo di posta elettronica messaggi pubblicitari non richiesti;

che il fenomeno dello «*spamming*» o dell'invio selvaggio di messaggi commerciali ha assunto di recente proporzioni molto vaste, e rappresenta una inaccettabile interferenza nella sfera privata degli individui;

che il Garante della *privacy* aveva già in passato condannato l'uso di questa tecnica pubblicitaria ed è di recente tornato sull'argomento evidenziando che chi invia i messaggi di posta elettronica deve essere in grado di spiegare dove ha trovato l'indirizzo e deve preventivamente acquisire il consenso del destinatario;

che le campagne promozionali attuate con tali modalità comportano costi non meglio specificati a carico dei consumatori, che vanno ad aggiungersi ai disagi già normalmente derivanti dall'invadenza delle campagne stesse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare un'indagine volta ad accertare la reale consistenza del fenomeno, gli oneri finanziari a carico dei consumatori, i pericoli connessi alla violazione della riservatezza, al fine di attivare tutte le iniziative di sua competenza per garantire la *privacy* dei cittadini ed impedire il proliferare di messaggi che sono inviati senza il previo assenso del destinatario.

(4-02371)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno rammentare che è compito del Garante per la protezione dei dati personali controllare se il trattamento dei dati medesimi avviene nel rispetto della normativa vigente.

Ciò premesso, significa che l'Autorità predetta è intervenuta più volte su segnalazione di cittadini che lamentavano l'invio non richiesto di messaggi di pubblicità commerciale a mezzo posta elettronica o di «messaggini« telefonici.

In base alla normativa nazionale, infatti, l'uso della posta elettronica o di altri mezzi automatizzati di chiamata a fini di commercializzazione di

prodotti è consentito solo con il consenso dell'interessato, anche nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica sia apparentemente «disponibile» in rete o sia stato fornito dall'abbonato per altre finalità.

Nei confronti del fenomeno del cosiddetto «spamming» anche recentemente l'Autorità ha disposto a carico di 7 società, operanti su internet, il blocco del trattamento dei dati personali contenuti nelle loro banche dati in quanto le stesse avevano violato le norme in materia di protezione dei dati personali e a tutela del consumatore utilizzando in maniera indebita – senza il consenso informato degli interessati – i loro indirizzi di posta elettronica e altri dati per inviare comunicazioni di tipo commerciale o promozionale.

A completamento di informazione significa che, come è noto, è stata approvata una nuova direttiva comunitaria (n. 2002/58/CE) in materia di tutela della riservatezza nelle comunicazioni elettroniche che dovrà essere recepita entro il 31 ottobre 2003 e che prevede il principio della necessità del preventivo consenso del consumatore (cosiddetto *opt-in*) per l'invio dei messaggi pubblicitari tramite posta elettronica; nelle more, il Garante suddetto sta mettendo a punto un «decalogo» di regole da rispettare per l'invio di messaggi commerciali, anche in vista dell'approvazione del codice deontologico in materia di trattamento di dati personali previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 467 del 2001.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(20 novembre 2002)

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

è in corso la raccolta di firme per l'indizione di 6 referendum popolari per l'abrogazione dell'elettrodotto coattivo, per il divieto di residui tossici negli alimenti, per l'abrogazione delle procedure e degli incentivi per l'incenerimento dei rifiuti, per estendere a tutti i lavoratori subordinati la tutela dell'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori contro il licenziamento ingiustificato, per consentire a tutti i lavoratori subordinati l'esercizio dei diritti democratici nei luoghi di lavoro per la scuola pubblica come unica garanzia del diritto allo studio per tutte e per tutti;

la raccolta delle firme si concluderà presumibilmente tra il 10 ed il 12 agosto prossimo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per tempo presso le Segreterie Comunali affinché, nella fase conclusiva della campagna referendaria, che comporterà una imponente mole di lavoro dovuta alle richieste di certificazioni, gli uffici predisposti siano messi nelle condizioni di espletare l'impegno che verrà loro richiesto;

se non reputi che un intervento preventivo presso le Segreterie Comunali sarebbe opportuno per rispondere alla duplice esigenza di permet-

tere agli operatori comunali interessati l'organizzazione delle proprie ferie estive, sapendo anticipatamente gli eventuali impegni lavorativi e, nello stesso tempo, di poter rispondere alle esigenze derivanti dalla campagna referendaria.

(4-02282)

(30 maggio 2002)

RISPOSTA. – In merito alla raccolta di firme per l'indizione di 6 referendum popolari, si ritiene opportuno premettere, in via generale, che la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», nel titolo II relativo al «referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione», definisce in maniera rigorosa e serrata la tempistica entro cui può essere esercitata validamente l'iniziativa referendaria.

Difatti, l'articolo 28, comma 1, prevede che «salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di Cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma».

Il successivo articolo 32, comma 1, stabilisce che, salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste del referendum devono essere depositate in ciascun anno dal 1º gennaio al 30 settembre.

In coerenza con il sistema delineato, la legge prevede termini ugualmente concisi per l'espletamento delle procedure rimesse ai pubblici ufficiali che intervengono in tale fase procedimentale.

Tanto premesso, pur nella considerazione che i servizi erogati dagli uffici pubblici non possono essere interrotti durante il periodo estivo, al fine di escludere ogni possibile interferenza delle ferie estive con i procedimenti in corso di raccolta delle firme, ai fini dell'iniziativa referendaria, il Ministero dell'interno, nell'ottica di garantire la piena attuazione del diritto di elettorato attivo costituzionalmente tutelato, ha diramato attraverso gli Uffici Territoriali del Governo apposita circolare in data 18 luglio 2002, diretta a sensibilizzare le amministrazioni comunali affinché le stesse, nell'ambito della loro autonomia organizzativa, potessero stabilire tempestivamente le misure più opportune ed efficaci per assicurare che gli adempimenti, rimessi in tale fase procedimentale agli uffici comunali, fossero espletati con la massima rapidità ed efficienza, senza essere in alcun modo penalizzati dalla ridotta presenza in servizio del personale per le concomitanti ferie estive.

Si soggiunge, per completezza, che non risultano pervenute, da parte degli Uffici territoriali del Governo, segnalazioni in ordine ad eventuali

disservizi o problemi inerenti la fase procedurale della raccolta delle firme.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(19 novembre 2002)

MULAS. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che, da circa un mese, sulla strada statale Olbia/Golfo Aranci è stato aperto alla circolazione uno svincolo – progettato negli anni passati – che collega la zona industriale di Olbia con il Porto industriale, la località balneare «Pittu Longu» ed il Comune di Golfo Aranci;

che è qui sinteticamente definito svincolo ma, in effetti, si tratta di una vera e propria opera ciclopica di anello stradale non privo di un altrettanto imponente impianto di vegetazione e palme su tutto il tratto;

che questo svincolo è pericolosissimo innanzi tutto per la sua particolare forma riconducibile a quella di una «alabarda» con la punta rivolta verso i malcapitati automobilisti che escono da Olbia, poi per il fatto che la segnaletica, predisposta proprio per supplire alla stranezza di questo incrocio, risulta assolutamente incomprensibile e farraginosa, rendendo ancor più difficile il percorso agli automobilisti, tanto che purtroppo si sono già verificati incidenti;

che l'assurdità di questo raccordo stradale – pensato e progettato in tempi passati quando lo spreco del pubblico danaro era praticamente una costante – sembra proprio confermare questo triste paradigma;

che, inoltre – sempre in conseguenza del vecchio modo di gestire le cose –, la strada statale Olbia/Sassari, nel tratto relativo ai comuni di Monti e Berchidda, nonostante sia stata di recente sottoposta ad una profonda e straordinaria manutenzione, per tentare di porre rimedio alla disastrosa condizione nella quale si trovava, mostra già nuovi profondi avvallamenti e dossi pericolosissimi per la incolumità degli utenti;

che questo problema, anche in passato, è stato oggetto di specifiche interrogazioni parlamentari e proteste di automobilisti a causa delle anomalie nella costruzione e dei conseguenti disagi da ciò derivanti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno un intervento presso l'ANAS e gli altri enti gestori delle strade in questione, per conoscere l'entità delle somme spese, i vari passaggi nella progettazione ed esecuzione e quant'altro possa servire a far luce sulla validità di tali opere e quindi poter intervenire al più presto per eliminare tali pericolose anomalie.

(4-02654)

(16 luglio 2002)

RISPOSTA. – L'ANAS ha fatto conoscere che la strada Olbia-Golfo Aranci, in cui ricade lo svincolo citato dall'interrogazione, rientra tra le competenze dell'Amministrazione provinciale che potrà fornire chiarimenti sulle questioni sollevate.

Relativamente alla strada statale n. 597 «Di Logudoro» che collega Olbia a Sassari, il tronco attraversante i comuni di Monti, Berchidda ed Oschiri costituisce variante al vecchio tracciato delle statali nn. 199 e 597 ed è stato realizzato dalla VI Comunità montana «Monte Acuto».

Il tronco in questione è stato preso in consegna dall'ANAS in via preliminare con verbale del 21 giugno 1999, in attesa della classificazione a statale e del collaudo definitivo dei lavori che, a tutt'oggi, fa conoscere l'ANAS, non risulta completato.

Contestualmente alla presa in consegna e nelle more della formale statizzazione, l'ANAS ha eseguito interventi sulla pavimentazione necessari per garantire condizioni minime di sicurezza per l'utenza, nei limiti delle risorse disponibili.

Detti lavori hanno interessato l'intera estesa dell'arteria per un totale di chilometri 25+590.

Per l'esiguità dell'intervento ed a causa del notevole ed intenso traffico pesante, nel tratto tra i chilometri 15+000 e 25+590, costituito prevalentemente da rilevati attraversanti terreni di scarsissima portanza, si sono verificati, a partire dal mese di giugno 2002, avvallamenti e distacchi del manto di usura.

Per ovviare a tali inconvenienti, l'ANAS ha eseguito interventi di ripristino dei tratti ammalorati e sono stati interessati esperti del settore nonché eseguite indagini specifiche mediante carotaggi al fine di definire gli interventi necessari ad eliminare il ripetersi degli inconvenienti e ripristinare condizioni di assoluta sicurezza per l'utenza.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(15 novembre 2002)

PIZZINATO, CALLEGARO, BUDIN, BASSO. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso che:

da oltre un anno gli abitanti di Nave frazione di Fontanafredda (Pordenone) richiedono il trasferimento dell'ufficio postale dall'attuale sede nell'apposito stabile – appositamente ristrutturato dal Comune – al fine di garantire la continuità del servizio postale;

in tal senso il sindaco di Fontanafredda ha sollecitato le Poste italiane ad operare (mettendo a disposizione appositi locali dello stabile ristrutturato) con lettere in data 8 agosto 2001, 13 novembre 2001 e 7 febbraio 2002;

i cittadini di Nave si sono pronunciati su tale necessità con una percentuale superiore al 90 per cento rispondendo nella stragrande maggioranza ad un apposito questionario su tale problematica;

la popolazione di Nave è composta per il 48,8 per cento da cittadini ultrasessantenni, dei quali il 25 per cento ultrasessantacinquenni;

quanto sopra esposto rende evidente l'importanza e l'utilità dell'ufficio postale a Nave che, fra l'altro, è utile anche per la frazione confinante del comune di Sacile,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i motivi che, dopo tanti mesi e le ripetute sollecitazioni, impediscono il trasferimento dello sportello delle Poste negli uffici del ristrutturato stabile di Nave di Fontanafredda;

quali iniziative si intenda assumere affinché la Direzione delle Poste di Poste Italiane S.p.A. di Pordenone provveda a realizzare l'apertura dello sportello a Nave di Fontanafredda.

(4-02820)

(31 luglio 2002)

RISPOSTA. – Si fa presente che la società Poste-Italiane, interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, ha partecipato che, nel mese di luglio 2002, è stato approvato il trasferimento dell'ufficio postale di Nave presso la nuova sede, di proprietà comunale, concessa alla citata società Poste dalla Giunta del Comune di Fontanafredda (con delibera del 12 settembre 2002) che ha autorizzato anche i relativi lavori di adattamento.

La medesima concessionaria nel precisare, infine, di aver già formalizzato il nuovo contratto di locazione ha ipotizzato, salvo imprevisti, di poter aprire il nuovo ufficio postale nel corso del prossimo mese di dicembre.

Il Ministro della comunicazioni

GASPARRI

(20 novembre 2002)

RONCONI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Atteso:

che presso l'Università di Perugia, così come nel resto degli altri atenei

italiani, ai professori associati confermati all'atto della nomina a professore straordinario, veniva attribuito l'assegno personale, *ex* art. 3, comma 57, della legge n. 537/93, previsto al fine di assicurare uno stipendio di importo pari a quello in godimento nella precedente qualifica di provenienza;

che al termine del triennio di straordinario tali professori conseguivano

la qualifica di professore ordinario e, unitamente al relativo aumento della retribuzione, continuavano a percepire l'assegno personale *ex* art. 3, comma 57 citato;

che tuttavia a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 8, comma 4, della legge n.370/99, che viene qualificata dal legislatore norma di interpretazione autentica dell'art. 3, comma 57, della legge n.537/93, l'Università degli Studi di Perugia ha proceduto alla rideterminazione dell'assegno personale suddetto, riducendolo sensibilmente con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 370/99, ossia dal momento in cui tali professori, determinato il periodo di straordinario, hanno conseguito incrementi retributivi;

che gli atti di rideterminazione dell'assegno personale sembrerebbero essere illegittimi per i seguenti motivi:

il legislatore, dopo aver stabilito in via generale che nei casi di passaggio di carriera va attribuito al pubblico dipendente un assegno personale non riassorbibile (articolo 3, comma 57, legge n. 537/93), con successiva legge (articolo 8, comma 4, legge n. 970/99), ha autenticamente interpretato la norma da primo richiamata, limitatamente ai soli professori e ricercatori universitari, dettando tuttavia regole nuove e affatto diverse da quelle interpretate;

in particolare il citato articolo 8, quarto comma, stabilisce che l'assegno personale va rideterminato all'atto della conferma o del superamento del periodo di straordinariato, computando nel nuovo trattamento stipendiale anche l'incremento derivante dal riconoscimento dei servizi *ex* articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980;

la norma, peraltro, dispone il riassorbimento, mediante i successivi miglioramenti economici, anche dei trattamenti già disposti in difformità alla norma interpretativa;

è da ritenersi pacifico che la carriera del professore universitario, sia di prima che di seconda fascia, è unitaria giacché il passaggio dallo straordinariato all'ordinariato costituisce attribuzione di qualifica all'interno della medesima carriera, come si evince agevolmente dagli artt. 1, 6, 36 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980;

stando così le cose non è revocabile in dubbio la natura innovativa e non interpretativa del 4º comma dell'art.8 della legge n. 370/99 giacché la stessa prevede espressamente il riassorbimento, mediante rideterminazione dell'assegno personale (conseguito dal docente all'atto della nomina a straordinario a seguito di un passaggio di carriera) per effetto di un passaggio di qualifica all'interno della medesima carriera, ed in relazione a ciò dispone pure il riassorbimento con i successivi miglioramenti economici anche con riguardo agli assegni personali già attribuiti;

è assolutamente evidente il carattere innovativo della norma dettata dal 4ºcomma dell'art.8 citato giacché la stessa introduce il nuovo principio del riassorbimento dell'assegno *ad personam* già concesso (mediante riderminazione) e ciò dispone, non già con riguardo al «passaggio di carriera», bensì in un momento successivo costituente passaggio da una qualifica all'altra della medesima carriera (ossia al momento del conseguimento dell'ordinariato);

la norma, nello stabilire che «il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da quella di cui al presente comma

è riassorbito con i successivi miglioramenti economici», determina un effetto riduttivo del trattamento stesso, contraddicendo irrimediabilmente la natura fissa ed immodificabile dell'assegno *ad personam* attribuito anteriormente all'entrata in vigore della legge n.370 del 1999;

il precetto originario viene obiettivamente modificato mediante l'introduzione di nuove norme volte ad affermare, in primo luogo, l'obbligo di (ri)determinare l'assegno personale nell'ipotesi di passaggio da una ad altra qualifica nella stessa carriera e, in secondo luogo, ribaltando l'originario precetto sulla non riassorbibilità dell'assegno personale, stabilendo l'opposta regola sull'obbligo del riassorbimento dell'assegno medesimo,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rilevare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, comma 4, della legge n. 370/99 in quanto non interpretativa, bensì modificativa dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 537/93 e, comunque, inidonea a spiegare effetti anteriormente alla sua entrata in vigore;

se non intenda rilevare come la norma in questione appaia sospetta di incostituzionalià per violazione dei principi di cui agli artt. 3, 35, 36 della Costituzione giacché la stessa realizza un'irragionevole disparità di trattamento in danno ai docenti universitari, i quali, unici nell'ordinamento, si vedono rideterminare in senso riduttivo l'assegno personale già da tempo attribuito per passaggio di carriera a seguito di passaggio di qualifica all'interno della medesima carriera;

quali iniziative intenda assumere al fine di assicurare un uguale trattamento per i professori universitari, visto che altri atenei d'Italia hanno inteso giustamente di non applicare la norma sopra richiamata.

(4-02413)

(13 giugno 2002)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione indicata in oggetto, il Ministero non può che ribadire la natura interpretativa della disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 8 della legge n. 370 del 1999, sulla quale anche il Ministero dell'economia e delle finanze ha espresso il proprio assenso.

Si fa, inoltre, presente, che la giurisprudenza si va consolidando in senso favorevole al Ministero medesimo proprio nel presupposto del carattere di interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 573 del 1993.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

MORATTI

(14 novembre 2002)

SERVELLO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

il Campionato mondiale di calcio sta offrendo uno spaccato quantomeno sconcertante delle strutture che presiedono al suo svolgimento;

nello spettacolo mondiale del pallone la controfigura del «pentito» (Michel Zen-Ruffinen, segretario «dimissionato» della FIFA) ha occupato il proscenio, puntando l'indice accusatore contro il presidente Sepp Blatter e denunciandolo per appropriazione indebita di fondi ed irregolarità nella gestione finanziaria;

dalle 21 pagine del dossier, depositato presso la Magistratura svizzera, si coglie, oltre allo sfrenato affarismo, che ha trasformato l'organismo regolatore della vita mondiale del calcio in una sorta di califfato *(absit iniuria verbis)* dei tempi moderni ed in una parodia di democrazia sportiva, la «distrazione» dei dirigenti calcistici di tre quarti del mondo (italiani compresi) che, appena un mese fa, hanno rieletto, quasi per acclamazione, Blatter (che, a detta di Zen-Ruffinen, era invece attento nel «distrarre» fondi);

se anche una piccola parte di ciò che è scritto nella denuncia presentata ai Giudici elvetici fosse vera, saremmo di fronte ad un riuscito attentato contro la credibilità dello sport più diffuso ed amato del mondo;

le dimissioni – dignitose e condivisibili – dalla Commissione arbitrale, formalizzate da Angel Maria Villar (presidente della federazione spagnola), sembrano non aver «contagiato» la sensibilità del rappresentante italiano in seno allo stesso organismo, nonostante le cronache abbiano anticipato la possibile scelta, da parte dei vertici della RAI, della strada giudiziaria per il ristoro dei notevoli danni, riconducibili alla ingiusta penalizzazione della nostra squadra ed ai sottesi comportamenti censurabili del vertice della FIFA;

il riconoscimento della credibilità e della correttezza di tale possibile scelta della RAI, affidato ad agenzie di stampa dal presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio, Franco Carraro, stride con l'altrettanto dichiarato rifiuto di offrire le sue dimissioni dall'incarico mondiale ricoperto,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo intenda assumere iniziative tese a ridefinire i propri rapporti con istituzioni sportive dimostratesi inadeguate a tutelare interessi collettivi e dello sport italiano in campo internazionale, nonchè ad avviare intese, in ambito europeo, transoceanico e mediterraneo per la disattivazione di ingerenze, nelle attività calcistiche, di paesi inclini a metodi che ledono valori e credibilità di tale sport e che hanno trovato conferma nei risultati «corretti» delle partite delle finali.

(4-02530)

(27 giugno 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto ed interpellato il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e la Federazione italiana giuoco calcio, si rappresenta quanto segue.

La Federazione comunica che ha archiviato da tempo ogni polemica relativa all'ultimo Campionato mondiale di calcio, accettando sportivamente il risultato delle partite.

In merito alla questione dell'aribitraggio, la stessa informa che ha volutamente limitato le sue azioni ed iniziative al riguardo, promuovendo solamente un'indagine nell'ambito della F.I.F.A.

Precisa, inoltre, che ritiene importante assicurare la propria presenza all'interno dei vari organismi internazionali – F.I.F.A, e U.E.F.A. – al fine di partecipare attivamente a tutte quelle iniziative rivolte a riformare il sistema normativo in questo settore.

La Federazione rende noto, infine, che, per quanto riguarda la possibilità di impiego delle tecnologie nel settore dello sport, sono in fase di studio vari progetti per verificare il loro utilizzo da parte dei direttori di gara.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

PESCANTE

(22 novembre 2002)

SPECCHIA. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso:

che nei giorni scorsi un altro incidente si è verificato sulla strada statale n. 172 «Dei trulli» all'altezza di Laureto, frazione di Fasano (Brindisi), dove una bambina è stata investita da un'auto;

che la statale, che presenta una particolare pericolosità tra Fasano e Locorotondo, ha dei punti particolarmente critici nei pressi del distributore di benzina AGIP, nel tratto che attraversa la frazione di Laureto e allo svincolo per la Selva di Fasano, dove sarebbe quanto meno necessario un minimo di illuminazione pubblica ed un semaforo;

che sono necessari interventi urgenti da parte dell'Anas d'intesa con il Comune di Fasano,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso l'Anas per la risoluzione del problema innanzi evidenziato.

(4-02712)

(23 luglio 2002)

RISPOSTA. – L'ANAS ha fato conoscere che lungo la strada statale n. 172 «Dei Trulli», in corrispondenza del distributore «AGIP», nella frazione di Laureto di Fasano e dell'incrocio con la strada provinciale per la Selva di Fasano, vige il limite massimo di 60 Km/ora, limite esteso, peraltro, all'intero tratto Locorotondo – Fasano. Ciò in considerazione delle caratteristiche plano-altimetriche della strada statale su cui è apposta la segnaletica verticale ed orizzontale prevista dal Codice della Strada.

L'ANAS fa inoltre presente che, relativamente all'incrocio della statale con la strada provinciale n. 2 per Selva, già dall'agosto del 2001 ha autorizzato il comune di Fasano ad installare un impianto semaforico ed a provvedere direttamente alla sua gestione.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MARTINAT

(15 novembre 2002)

STANISCI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

le maestranze dei cantieri di Via Torretta di Brindisi, dove è in corso la costruzione di un complesso antiracket, che vede interessate opere pubbliche, quali gli alloggi per le forze dell'ordine, insieme ad opere private, quali i centri commerciali e gli alloggi di pertinenza dell'IACP, sono in agitazione ed hanno dichiarato lo sciopero ad oltranza;

le organizzazioni sindacali hanno preso posizione ed hanno chiesto al Prefetto di intervenire sulla questione;

vengono segnalati, da parte delle maestranze, casi di lavoro nero e di mancata corresponsione degli stipendi e si paventano tagli alla manodopera,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione di complessità generale e di confusione in cui versano i cantieri;

se conosca le modalità di svolgimento e di sviluppo dell'appalto;

se ritenga di dover intervenire per esercitare il necessario controllo per il rispetto delle leggi che regolamentano non solo gli appalti, ma soprattutto i subappalti;

in che modo, con quali strumenti ed entro quali tempi intenda intervenire per sventare i rischi di degrado della situazione e per ridare ai lavoratori ed alle aziende che operano regolarmente la certezza del diritto;

se non ritenga che a quei lavoratori brindisini si debba rendere quanto loro dovuto dalle leggi dello Stato.

(4-02325)

(5 giugno 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Puglia, interessato al riguardo, ha fatto presente quanto segue.

L'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, recante «provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa», ha dato avvio, al fine di favorire la mobilità del personale, ad un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Ammi-

nistrazioni dello Stato quando è strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata, con priorità per coloro che vengono trasferiti per esigenza di servizio.

Per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, con decreto del soppresso Ministero dei lavori pubblici del 17 gennaio 1992 furono indetti dei confronti pubblici concorrenziali a seguito dei quali sono stati individuati due programmi integrati, da attuare nel comune di Brindisi, ritenuti ammissibili a finanziamento.

Concluse tutte le procedure amministrative previste dalle norme in tema di verifica urbanistica, che interessavano la regione Puglia e il comune di Brindisi, si perveniva alla stipula di due distinte convenzioni tra l'allora Ministero dei lavori pubblici – Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale, i soggetti affidatari ed il comune di Brindisi, al fine di definire e disciplinare le obbligazioni che fanno capo a ciascuno dei soggetti costituiti per l'attuazione degli interventi, così affidati:

programma integrato n. 173/296 che ha quale soggetto affidatario il Consorzio sviluppo e costruzioni con sede in Bari, giusta convenzione in data 14 aprile 2000 n. 2705 di rep.rio;

programma integrato n. 174/311 che ha quale soggetto affidatario l'Istituto autonomo case popolari di Brindisi, convenzionato con il Consorzio sviluppo e costruzioni, per la pratica attuazione del programma, così come da convenzione in data 30 maggio 2000 n. 2719 di rep.rio.

I programmi in argomento sono costituiti da interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, edilizia residenziale agevolata, edilizia residenziale privata, edilizia non residenziale privata nonché urbanizzazioni primarie e secondarie.

Detti interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata prevedono un finanziamento da parte di questa Amministrazione e, pertanto, al fine di garantire l'attuazione di questi ultimi programmi, le menzionate convenzioni individuano gli obblighi del soggetto affidatario e le funzioni di vigilanza della Direzione generale del CER e del Provveditorato alle opere pubbliche di Bari.

Nel merito si chiarisce che il soggetto affidatario, per quanto concerne l'edilizia sovvenzionata, provvede alla completa realizzazione delle opere nel rispetto della normativa sancita dalla legge n. 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni nonché del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 e, quindi, con l'assunzione di tutti quegli oneri ed obbligazioni che rivestono la figura giuridica del committente. In tal senso, pertanto, i soggetti affidatari hanno nominato un proprio responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, nonché il responsabile della qualità.

Quest'ultima figura professionale ha il compito di verificare il rispetto delle prescrizioni di capitolato. Ai fini dell'alta sorveglianza nella conduzione tecnico-amministrativa del programma integrato, l'articolo 16 delle citate convenzioni indica le fasi di controllo, da parte del Prov-

veditorato competente per territorio, sulla realizzazione dell'edilizia sovvenzionata che, sostanzialmente, sono le seguenti:

a) acquisire dal concessionario gli atti relativi alla consegna, all'inizio, alla sospensione, alla proroga e alla ultimazione dei lavori;

b) vistare gli stati di avanzamento dei lavori, approvare i relativi Certificati di pagamento e trasmetterli alla Direzione generale delle aree urbane dell'edilizia residenziale per l'emissione degli ordinativi di pagamento;

c) approvare le perizie di variante senza aumento di spesa eventualmente necessarie, acquisendo preventivamente il parere dell'I.A.C.P. competente per territorio;

d) affidare al concessionario, su proposta motivata dello stesso, le elaborazioni di perizie suppletive o di variante che dovessero rendersi necessarie per cause di forza maggiore o per sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, da approvare e autorizzare con le medesime procedure di cui alla lettera precedente.

Per quanto concerne l'edilizia agevolata il soggetto affidatario provvede alla completa realizzazione dell'intervento in propria autonomia, in quanto, nella fattispecie, lo Stato interviene con un proprio contributo.

Sempre il citato articolo 16 delle convenzioni, con riferimento all'intervento di edilizia agevolata, indica altresì le competenze del Provveditorato alle opere pubbliche che si limitano alla sola approvazione del «Capitolato delle opere e dei lavori», dei rapporti del responsabile della qualità nonché verifica l'idoneità dei documenti di supporto alla gestione costituiti da:

un libretto d'uso per ciascun organismo abitativo e per ciascun alloggio contenente le informazioni necessarie all'uso e alla manutenzione dello stesso da allegare ai contratti di cessione in affitto o in proprietà;

un programma di manutenzione e un dossier di manutenzione per ciascun organismo abitativo e per ciascun alloggio, da consegnare al gestore dell'immobile medesimo.

Alla luce di quanto suesposto e entrando nel merito delle problematiche evidenziate con il presente atto ispettivo, si rappresenta che il Settore Operativo per la provincia di Brindisi, ha assunto, per le vie brevi, in data 22 luglio 2002 e previa conferma telefonica, dal responsabile del procedimento del programma integrato n.173/296, le seguenti notizie.

«Il giorno 20 maggio 2002 gli operai di una ditta subappaltatrice operante in un cantiere di edilizia privata del programma prot. n. 173/296, in seguito alla diffusione della notizia di possibili tagli al personale per fine fase operativa e a causa di ritardi nei pagamenti, sono scesi in agitazione, bloccando i lavori sul loro cantiere ed estendendo ingiustificatamente la protesta a tutti gli altri cantieri, tra i quali quelli di edilizia sovvenzionata che non presentavano assolutamente alcun problema, bloccando così completamente i lavori relativi ai due programmi. Le ditte aggiudicatarie dei due interventi di edilizia sovvenzionata avrebbero voluto far intervenire le forze dell'ordine per poter proseguire nelle loro attività di cantiere bloccate senza alcun motivo.

Il Consorzio sviluppo e costruzioni le ha temporaneamente fermate pregandole di attendere l'esito di una riunione che sarebbe stata convocata *ad hoc* presso l'Ufficio Provinciale del lavoro di Brindisi.

Infatti, a seguito della agitazione è stato promosso un incontro, avvenuto il giorno 23 maggio presso l'Ufficio della Provincia – settore mercato del lavoro, alla presenza dell'assessore Pietro Iurlaro, delle Organizzazioni sindacali, di un rappresentante dello I.A.C.P. di Brindisi e del rappresentante del consorzio sviluppo e costruzioni.

In questo incontro il rappresentante del Consorzio sviluppo e costruzioni, nel condannare il blocco forzato dei lavori sui cantieri non direttamente coinvolti, ha dato le più ampie garanzie e certezze di intervenire direttamente per la risoluzione di ogni problema di pagamento della forza di lavoro impegnata nei cantieri dei due programmi. Per la salvaguardia degli aspetti occupazionali è stato inoltre concordato con i Sindacati e con gli stessi lavoratori presenti all'incontro un piano per il più ampio reimpiego degli operai in occasione del passaggio a nuove fasi lavorative, garantendo così il mantenimento della massima occupazione possibile per tutto il tempo del programma.

A seguito dell'incontro i lavori sono ripresi regolarmente il giorno 27 maggio e a tutt'oggi procedono nella massima tranquillità».

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(7 novembre 2002)

TURRONI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*.– Premesso che:

il tracciato dell'autostrada A 14 in corrispondenza di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) corre, in diversi tratti, vicino ad abitazioni, preesistenti alla realizzazione dell'autostrada, creando disagio ai residenti per il forte inquinamento acustico;

tra i residenti ci sono diversi bambini di età inferiore a otto anni che, come dimostrano studi scientifici, sono soggetti più sensibili all'inquinamento da traffico e a rischi per la salute;

la popolazione della zona da diversi anni protesta richiedendo l'installazione di barriere fonoassorbenti, per ultimo con la consegna alla Società Autostrade di una petizione firmata da quattrocento residenti;

i rilevamenti fatti dalla locale AUSL hanno confermato che le lamentele dei cittadini sono fondate misurando in diverse abitazioni un livello di inquinamento acustico notevolmente superiore a quello consentito dalla legge;

i tecnici dell'AUSL hanno espressamente richiesto l'installazione di pannelli fonoassorbenti, richiesta recepita nell'ordinanza del sindaco di San Mauro Pascoli alla Società Autostrade (prot. n. 8498 del 17 giugno 1996);

la suddetta autostrada, oltre ad essere uno dei più importanti assi stradali nazionali, rappresenta il principale asse viario della provincia di Forlì-Cesena e la realizzazione di nuove aree industriali, artigianali e commerciali farà crescere ulteriormente l'importanza strategica dell'A14 come previsto dal PRIT '98 della regione Emilia Romagna;

nel dicembre 2000 la Società Autostrade e il comune di San Mauro si erano accordati per compiere l'intervento di realizzazione delle barriere in compartecipazione delle spese;

nel settembre 2001 la Società Autostrade aveva presentato il progetto preliminare dell'intervento che era stato inserito come priorità nel Piano triennale regionale di tutela dell'ambiente della regione Emilia Romagna per un finanziamento di oltre un miliardo di vecchie lire da parte della regione e del comune per l'anno 2003;

subito dopo il sindaco di San Mauro ha invitato la Società Autostrade alla stipulazione della convenzione per la realizzazione dell'intervento ma la Società stessa ha omesso di onorare gli impegni assunti; nonostante le ripetute iniziative del sindaco di San Mauro Pascoli la Società Autostrade continua a non fornire alcun riscontro,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni dell'incomprensibile atteggiamento della Società Autostrade e quali siano i motivi che impediscono la sottoscrizione della convenzione già assentita;

se il Ministro non ritenga di dover assumere opportune iniziative al fine di promuovere la realizzazione delle barriere fonoassorbenti da parte della Società Autostrade ritenute indispensabili dalla locale AUSL ai fini della salvaguardia della salute dei cittadini;

se il Ministro interrogato non ritenga suo dovere richiedere alla Società concessionaria autostradale il rispetto della legge n. 477 del 1995 in considerazione degli altissimi livelli di inquinamento acustico rilevati dall'AUSL;

se non ritenga infine intollerabile il fatto che i cofinanziamenti già stanziati da parte della regione Emilia Romagna e del comune di San Mauro possano andare perduti grazie all'atteggiamento della Società Autostrade.

(4-02344)

(11 giugno 2002)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, l'ANAS – Ente nazionale per le strade – ha comunicato che la società Autostrade monitorizza costantemente l'inquinamento acustico su tutti gli ambiti soggetti ad interventi di protezione sia sulla A14 Bologna-Taranto che sull'intera rete. In questo senso, il consiglio di amministrazione di Autostrade Spa ha programmato investimenti per le opere prioritarie.

La stessa società Autostrade ha comunicato di aver fornito nel caso specifico al comune di San Mauro Pascoli il progetto preliminare di protezione acustica. Tale progetto prevede, su entrambi i lati del tracciato

autostradale, l'installazione di barriere in alluminio e trasparenti per 3.547 metri rispetto ai 5.775 metri di estesa nel territorio del Comune stesso, oltre alla pavimentazione fonoassorbente per circa 6 chilometri.

Il Sindaco di San Mauro Pascoli ha espresso apprezzamento per il progetto ed ha programmato un'iniziativa di informazione e comunicazione con la cittadinanza, alla presenza dei tecnici del settore studi e ricerche della società Autostrade.

Spetta alla medesima Amministrazione comunale avanzare la proposta della partecipazione in quota parte all'impegno finanziario corrispondente, in base ai criteri e parametri adottati in tali casi dalla società Autostrade.

La società Autostrade fa conoscere che, dall'ottobre 2001, non si sono registrati contatti da parte del comune di San Mauro Pascoli in ordine alla disponibilità finanziaria a concorrere alla realizzazione delle opere previste, il cui onere complessivo assomma a circa 4.200.000 euro.

La società Autostrade, sollecitata dall'ANAS, ha riferito che prenderà contatti con l'Amministrazione comunale di San Mauro Pascoli al fine di individuare le modalità per gli interventi già programmati.

Il Vice Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

MARTINAT

(15 novembre 2002)